

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (XIII-XIV Camera e 9 ^a -14 ^a Senato) . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
FINANZE (VI)	»	27
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	28
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	40
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	43
AFFARI SOCIALI (XII)	»	51
AGRICOLTURA (XIII)	»	61
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	68
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	69

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

In vista del Consiglio dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca previsto per il
15 luglio 2019 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 8.30.

In vista del Consiglio dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca previsto per il 15 luglio 2019.
(*Svolgimento e conclusione*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il sottosegretario Franco MANZATO rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono i deputati Gianpaolo CASSESE (M5S), Lorenzo VIVIANI (Lega), Federico FORNARO (LeU), la deputata Maria Chiara GADDA (PD), il senatore Mino TARICCO (PD), il deputato Luca DE CARLO (FdI), la deputata Elena MURELLI (Lega), il senatore Francesco MOLLAME (M5S), il deputato Alberto MANCA (M5S) e la deputata Susanna CENNI (PD).

Replica, infine, il sottosegretario Franco MANZATO.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Seguito esame e rinvio)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 15.10.

**DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.**

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative, dichiarati nella seduta di ieri.

Segnalo preliminarmente come il giudizio di ammissibilità di proposte emendative a decreti-legge risponda al criterio, molto restrittivo, della stretta attinenza alle norme recate dal decreto-legge, fissato dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento: ciò com-

porta la conseguenza che le proposte emendative, per risultare ammissibili, devono risultare direttamente attinenti al contenuto specifico delle singole norme presenti nel decreto-legge, non rilevando, a tal fine, il fatto che la proposta emendativa sia potenzialmente riconducibile alle finalità generali del decreto.

Fa altresì presente che le presidenze, nel valutare le ammissibilità e i ricorsi, si siano sempre strettamente ed esclusivamente attenute alle norme regolamentari in materia, senza alcun condizionamento relativo all'appartenenza partitica dei firmatari, e a prescindere da ogni eventuale pressione politica.

Al riguardo, alla luce delle motivazioni addotte nei ricorsi e alla luce delle ulteriori valutazioni effettuate dalle Presidenze, appare possibile riammettere le proposte emendative oggetto di ricorso che riguardano misure per rafforzare le risorse finanziarie, umane o strumentali a disposizione delle forze di polizia chiamate ad attuare le previsioni contenute nel decreto-legge; si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:

Montaruli 4.02, che istituisce nelle Forze di Polizia un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri;

Montaruli 7.075, che introduce stanziamenti per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia;

Deidda 7.076, che aumenta le risorse per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia;

Iezzi 8.013, che interviene per agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle forze di polizia;

Paolo Russo 8.031, che consente lo scorrimento delle graduatorie per il Corpo della Guardia di finanza;

Iezzi 10.09, che stanziava risorse per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede;

Fiano 12.018, Carfagna 12.019, Silvestroni 12.020, che autorizzano lo stanziamento di risorse per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e per le indennità di trasferimento delle forze di polizia;

Sisto 12.038 che destina alle forze di polizia, per il controllo del territorio, risorse derivanti da sanzioni amministrative;

Fiano 12.014, che modifica l'articolo 165 del codice penale, inserendo i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale tra quelli per i quali la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa e che risulta anche connesso alle norme del decreto in materia di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Le presidenze fanno altresì che alcune proposte emendative non hanno potuto essere riammesse perché intervenivano su aspetti non ammissibili, non scindibili da parti invece ammissibili: pertanto, qualora si procedesse a una loro rappresentazione da parte dei relatori, riformulandone il contenuto nel senso di limitarne l'ambito alle sole parti ammissibili, esse saranno rivalutate.

Appare inoltre possibile riammettere le proposte emendative oggetto di ricorso che riguardano misure per rafforzare la presenza materiale delle forze di polizia sul territorio, in quanto suscettibili di essere connesse con le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge; si tratta in particolare delle seguenti proposte emendative:

Siracusano 10.1, dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, lettera *b*), e al comma 4, in quanto relativo all'incremento di unità delle Forze armate interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso alle Forze di polizia nei comuni ove si renda maggiormente necessario per l'anno 2019, rispetto al quale risulta analogo, e deve dunque essere riammesso, l'articolo aggiuntivo Siracusano 10.05, che prevede l'incremento delle Forze armate per servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso con le Forze di polizia ai fini del controllo del territorio;

Pellicani 10.01, il quale prevede un incremento della dotazione di personale delle Forze dell'ordine al fine di rafforzare le misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata e al fine di un efficace e capillare presidio del territorio di Venezia e dell'intero Veneto;

Losacco 10.02, che prevede un incremento della dotazione organica della Polizia di Stato in provincia di Matera al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza allo svolgimento dell'evento «Matera Capitale europea della cultura 2019» e per rafforzare l'azione di contrasto nei confronti dei fenomeni criminali nell'ambito del territorio metapontino;

Meloni 10.019, che prevede l'incremento del contingente impiegato nell'operazione «Strade sicure»;

Meloni 10.020 che reca disposizioni per il potenziamento dell'operazione «Strade sicure», eliminando il riferimento ai soli servizi di vigilanza di obiettivi sensibili;

Meloni 10.021, il quale reca disposizioni per il potenziamento dell'operazione

« Strade sicure », prevedendo, tra le finalità dell'operazione, anche quella di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti;

Meloni 10.022, il quale prevede il trasferimento di un contingente aggiuntivo degli agenti carabinieri e della Polizia di Stato per rafforzare le attività di controllo del territorio nell'area di Castelvoturno.

Le Presidenze ritengono invece di confermare i giudizi di inammissibilità pronunciati sulle restanti proposte emendative.

Emanuele FIANO (PD), nell'esprimere la propria soddisfazione per la decisione di riammettere alcune proposte emendative, dichiara tuttavia di riuscire con grande difficoltà ad interpretare l'operato delle presidenze con riguardo ad altre proposte emendative che, pur affrontando il medesimo argomento, hanno avuto un diverso trattamento. Sottolinea in particolare che sono stati riammessi gli articoli aggiuntivi Fiano 12.018, Carfagna 12.019 e Silvestroni 12.020, che autorizzano lo stanziamento di risorse per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e per le indennità di trasferimento delle Forze di polizia, nonché l'articolo aggiuntivo a sua firma 12.014, che modifica l'articolo 165 del codice penale, inserendo i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale tra quelli per i quali la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Rileva, tuttavia, come in almeno due casi non veda differenze rispetto ad altre proposte emendative del Partito democratico che affrontano identica materia. In particolare, diversamente da quanto deciso per il citato articolo aggiuntivo 12.014, non comprende le ragioni per le quali non sia stato riammesso un altro articolo aggiuntivo a sua prima firma volto a garantire il rimborso delle spese di cura

sostenute dal personale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia, che sia stato fatto oggetto delle condotte di cui al medesimo articolo del codice penale. Nel ribadire l'impossibilità di comprendere la decisione assunta dalle presidenze, chiede parità di trattamento per articoli aggiuntivi che riguardino il medesimo argomento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede al deputato Fiano di fornire i numeri delle proposte emendative alla quale si riferisce, in modo da poter fornire precisazioni in merito alla decisione assunta.

Gennaro MIGLIORE (PD) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), manifesta la propria perplessità sulle decisioni assunte dalle presidenze delle Commissioni I e II, considerato che alcune proposte emendative dichiarate inammissibili riguardano tematiche attinenti a quelle affrontate dal decreto-legge in esame. Fa, in particolare, riferimento all'articolo aggiuntivo a sua firma 10.010, che istituisce l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato. Si chiede, a tale proposito, dove tale intervento normativo avrebbe potuto essere collocato, se non all'interno del Capo II del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza. Nel ribadire che si tratta di una decisione sbagliata, preannuncia l'eventuale sottoposizione di un ricorso al Presidente della Camera.

Emanuele PRISCO (FdI), evitando di ripetere le considerazioni svolte dai colleghi, manifesta la propria perplessità circa

le dichiarazioni di ammissibilità delle presidenze, dalle quali ci si sarebbe attesi un giudizio più attento. Sollecita, pertanto, un ulteriore approfondimento, sulla base di criteri che appaiano logici, delle proposte emendative che non sono state riammesse.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel ribadire che, come specificato in apertura di seduta, le presidenze si sono attenute agli stringenti criteri stabiliti dal Regolamento, ricorda ai colleghi che su tali decisioni è possibile fare ricorso al Presidente della Camera.

Gennaro MIGLIORE (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Fiano, ribadisce che vi sono proposte emendative riammesse che affrontano argomenti analoghi ad altre proposte emendative che invece sono state dichiarate inammissibili. Fa notare, in particolare, che quando le disposizioni di un provvedimento introducono nuovi oneri a carico delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni è inevitabile l'ampliamento del perimetro dell'intervento per garantire che a tali oneri corrisponda una compensazione economica. Indipendentemente dalla possibilità di presentare ricorso al Presidente della Camera, dichiara che si sarebbe aspettato una maggiore attenzione da parte delle presidenze.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che l'attenzione delle presidenze è stata massima.

Jole SANTELLI (FI) chiede alla presidenze un supplemento di valutazione con riguardo agli articoli aggiuntivi Sisto 7.032 e 7.033, che modificano il precedente « decreto sicurezza » (decreto-legge n. 113 del 2018), per incrementare le risorse destinate al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; Sisto 7.034, che incrementa gli stanziamenti per l'assunzione di personale delle forze armate, di polizia e vigili del fuoco, nonché Sisto 12.033 che autorizza l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di 300

unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riguardo all'inammissibilità delle proposte emendative, ribadisce la possibilità di presentare ricorsi alla Presidenza della Camera.

Emanuele FIANO (PD), in risposta alla richiesta di precisazioni del presidente Brescia, fa presente che nel suo precedente intervento si riferiva all'articolo aggiuntivo a sua firma 12.064, volto a garantire al personale delle Forze dell'ordine il rimborso delle spese di cura per danni conseguenti a ferite o lesioni riportate nello svolgimento del servizio analogamente a quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 12.014 testé riammesso. Riguardando entrambe le proposte emendative la medesima fattispecie, non comprende le ragioni della mancata riammissione dell'articolo aggiuntivo 12.064 a sua firma.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che le presidenze non sono del medesimo avviso del deputato Fiano e non hanno ravvisato una diretta attinenza delle due proposte emendative.

Emanuele FIANO (PD), preannunciando l'intenzione di rivolgersi al Presidente della Camera, esprime la convinzione che il Presidente Brescia abbia compiuto un abuso regolamentare. Fa, inoltre, presente al Presidente che il suo non è un potere dittatoriale e che sta limitando l'esercizio del diritto di parola, ricordandogli che nel corso della scorsa legislatura in una analoga situazione egli avrebbe proceduto, per protesta, all'occupazione dell'aula della Commissione. Tornando al merito della discussione, con riferimento ai chiarimenti forniti dal Presidente Brescia relativi al fatto che un articolo aggiuntivo interviene modificando il codice penale e l'altro no, si chiede in quale occasione, se non in questa, sia possibile intervenire per modificare le eventuali conseguenze delle condotte di cui all'articolo 336 e 337 del codice penale, consentendo che venga risarcito il danno agli operatori delle Forze dell'or-

dine, come previsto dall'articolo 165 del medesimo codice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel precisare di non avere alcuna volontà di prevaricazione nei confronti dei componenti le Commissioni, ribadisce che per quanto riguarda l'ammissibilità delle proposte emendative, il Regolamento della Camera stabilisce il criterio, molto rigoroso, della stretta attinenza alle norme recate dal decreto-legge. Conferma, pertanto, le decisioni assunte, non avendo ravvisato tale stretta attinenza. Ricorda, ancora una volta, che per i deputati vi è la possibilità di ricorrere alla Presidenza della Camera.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), nell'eventualità che le presidenze siano disponibili a un supplemento di valutazione delle proposte emendative attualmente dichiarate inammissibili, segnala che mentre l'articolo aggiuntivo a sua firma 10.09, il quale reca misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede, è stato riammesso, diverso trattamento è stato riservato all'articolo aggiuntivo a sua firma 12.025, che mira ad ottenere il medesimo scopo attraverso la distribuzione di buoni pasto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel dichiarare di aver affrontato la questione con grande attenzione, evidenzia come l'articolo aggiuntivo Iezzi 12.025 reca anche altre questioni non direttamente attinenti alle tematiche affrontate dal decreto-legge e che su tale base è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega) richiama l'attenzione sull'assenza, nel corso della valutazione delle proposte emendative, della Presidente della II Commissione Businarolo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente di avere assunto le decisioni congiuntamente alla presidente Businarolo, con la quale si tiene costantemente in

contatto. Chiede, inoltre, su quali basi il deputato Boniardi faccia ricostruzioni « fantasiose » circa la mancata partecipazione della Presidente Businarolo a tale valutazione.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) chiede al Presidente Brescia perché consideri le osservazioni del collega « fantasiose ».

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa di aver definito « fantasiose » le considerazioni del deputato Boniardi, dal momento che non vi sono elementi per evincere la mancata presenza della Presidente Businarolo nella mattinata di oggi.

Francesco Paolo SISTO (FI) interviene per esprimere alcune valutazioni di metodo in tema di ammissibilità delle proposte emendative. In primo luogo esprime una considerazione di carattere generale, evidenziando che il decreto-legge in esame contiene, diversamente da quanto previsto dalla Carta costituzionale, disposizioni molto variegate, che appaiono unitarie soltanto sulla base di un generico e pretestuoso riferimento alla sicurezza contenuto nel titolo del provvedimento. Ritiene, pertanto, che il cattivo utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza rappresenti una mortificazione del Parlamento, che appare come il *leitmotiv* di questo Governo di nemici che si fingono amici, come è evidente dalle farse sulle autonomie e sul taglio del numero dei parlamentari. Esprime la convinzione che a questa logica non si sia estranea neanche la decisione di ammissibilità assunta dalle presidenze, considerato che alcuni articoli aggiuntivi pure attinenti alle tematiche affrontate dal decreto-legge sono stati dichiarati inammissibili. Su tali basi si associa alle considerazioni della collega Santelli, sollecitando una maggiore fisiologica normalità sul versante delle valutazioni di ammissibilità.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice per la I Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Giorgis 1.1, Bazoli 1.2, Speranza 1.3, Vizzini 1.4 e Magi 1.5, nonché

sugli emendamenti Migliore 1.6, Pollastrini 1.7, Giorgis 1.8, Ceccanti 1.9 e 1.10, Marco Di Maio 1.11, Orfini 1.12, Speranza 1.15, Conte 1.16, Speranza 1.17 e 1.18, Magi 1.19 e 1.20, Sarli 1.23, Magi 1.24, Sarli 1.25, Bordo 1.26, 1.27, 1.28 e 1.29, Speranza 1.30, Giannone 1.31, Vizzini 1.32, Giorgis 1.33, Magi 1.34, Orfini 1.35, Magi 1.36, Bordo 1.37, Migliore 1.38, Benedetti 1.39, Sarli 1.40, Magi 1.41, Fiano 1.42, Magi 1.43, Cunial 1.44, Sarli 1.45, Magi 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50, Carfagna 1.51, Montaruli 1.53, Deidda 1.52, Santelli 1.21 e 1.22, Pollastrini 1.57, Bordo 1.54 e 1.55.

Il Sottosegretario Nicola MOLteni esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Giorgis 1.1, di cui è cofirmatario, Bazoli 1.2, Speranza 1.3, Vizzini 1.4 e Magi 1.5, rileva come l'articolo 1, di cui si propone la soppressione, costituisca una norma cruciale nell'ambito del provvedimento in esame, e che esso non presenti i requisiti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza, essendo mosso, per ragioni di mero opportunismo politico, da una specifica vicenda contingente.

Osserva come tale norma determini una concentrazione abnorme di poteri in capo al Ministro dell'interno e contrasti con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e, dunque, con il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva, infatti, come il riferimento alle convenzioni internazionali contenuto nell'articolo 1 del provvedimento in esame sia volutamente incompleto e parziale, e, in particolare, come la Convenzione di Montego Bay vada considerata nella sua interezza, anche laddove impone specifici obblighi agli Stati firmatari per quanto concerne il soccorso in mare. Sottolinea come recenti vicende di cronaca abbiano testimoniato l'impossibilità, riconosciuta anche in sede giudiziaria, di disattendere gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Coglie quindi l'occasione per stigmatizzare nuovamente la decisione di non pro-

cedere all'audizione dei rappresentanti dell'ONG *Sea Watch* nonostante l'invito a riconsiderare la questione rivolto dal Presidente della Camera. Ritiene che l'articolo 1 in esame, a dispetto della sua rubrica, nulla abbia a che vedere con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e che sia essenzialmente rivolto contro una specifica ONG per soddisfare le esigenze propagandistiche della Lega, violando peraltro il principio secondo cui le norme legislative devono essere generali e astratte e rispondere non a interessi di parte bensì all'interesse pubblico. Denuncia, inoltre, l'ipocrisia del Movimento 5 Stelle, che ha preannunciato, evidentemente anche in questo caso per fini meramente propagandistici, la presentazione di proposte emendative che in realtà non sono state depositate.

Sottolinea come le norme recate dall'articolo 1 siano, da un lato, inapplicabili e, dall'altro, attribuendo poteri esclusivamente al Ministro dell'interno, mortifichino sia le funzioni del Governo nella sua collegialità sia il potere di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei ministri.

Stigmatizza le dichiarazioni, fra cui quelle da ultimo rilasciate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su presunte connivenze tra le ONG e gli scafisti, in quanto tali ipotesi non hanno mai trovato alcun riscontro, e coglie l'occasione per censurare severamente la condotta del Ministro dell'interno, il quale, pur trovando evidentemente il tempo per lanciare tali accuse infondate, si rifiuta da un anno, nonostante le reiterate richieste avanzate dal proprio gruppo in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, di presentarsi alla Commissione affari costituzionali per il seguito dell'audizione sulle linee programmatiche del dicastero, e denuncia come ciò accada nell'indifferenza della maggioranza.

Ribadisce, conclusivamente, come le norme in esame siano a suo avviso dettate essenzialmente da intenti propagandistici e ritiene che la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, non certo il suo mantenimento, andrebbe nella direzione di

garantire maggiore sicurezza agli italiani, in quanto testimonierebbe che il Parlamento esercita le proprie funzioni legislative nell'interesse generale e non a vantaggio di un singolo membro del Governo.

Laura BOLDRINI (LeU) ritiene che, a fronte dell'articolo 1 in esame, l'unica scelta degna che possa essere compiuta sia quella della soppressione, in quanto l'impianto della norma è tale da non consentire interventi di limitazione del danno.

Ricorda come, fin dall'antichità, salvare vite umane sia stato considerato un atto di nobiltà e come il salvataggio delle vite umane in mare sia sempre stato ritenuto in ogni epoca e in ogni cultura un dovere inderogabile.

Richiamando la propria esperienza presso l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ricorda di aver partecipato molto spesso a operazioni di salvataggio condotte da unità della Guardia costiera e delle Forze armate dello Stato italiano. Ricorda, altresì, come l'Alto commissariato abbia promosso la concessione di riconoscimenti, anche economici, in favore di coloro i quali si siano prodigati per il salvataggio delle vite umane in mare, perdendo giorni di navigazione, e dunque denaro, ma non la propria dignità.

Rivolgendosi, in particolare, alla sensibilità del Presidente Brescia, rileva come tale attività di salvataggio delle vite umane venga oggi criminalizzata e coloro che in essa si prodigano rischiano addirittura di essere incriminati. Si dichiara sconcertata per quella che ritiene una vera e propria sovversione dell'ordine naturale delle cose, e si chiede come si possa degnamente introdurre una legge che imponga di voltare le spalle a coloro che stanno annegando. Rileva come, da questo punto di vista, il provvedimento in esame costituisca un vero e proprio « spartiacque » e come, con la sua approvazione, ci si stia assumendo una grave responsabilità.

Venendo al contenuto dell'articolo 1, rileva come in esso ci si limiti a fare riferimento all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay, omettendo, tuttavia, ogni rinvio sia all'ar-

ticolo 98 della stessa Convenzione, a norma del quale ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo, sia alle Convenzioni SOLAS (*Safety of life at sea*), per la salvaguardia della vita umana in mare e SAR, sulla ricerca e soccorso in mare, e ai relativi emendamenti del 2004, i quali pongono l'obbligo, in capo agli Stati che li hanno ratificati, fra cui l'Italia, di cooperare nelle operazioni di soccorso.

Rileva come la norma in esame si ponga, inoltre, in contrasto con il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi del quale la potestà legislativa è esercitata, fra l'altro, nel rispetto degli obblighi internazionali, e con l'articolo 10 della Costituzione stessa, per cui lo straniero, al quale è impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Sottolinea come tale ultima disposizione costituzionale abbia una portata più ampia rispetto alla stessa Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato, e come occorra altresì tenere conto del principio di *non refoulement* previsto dalla stessa Convenzione, per cui nessuno può essere respinto qualora corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, quali sono indubbiamente da considerarsi quelli praticati nei campi di detenzione in Libia. Ricorda come l'Italia abbia già subito una condanna da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo per violazione del principio di *non refoulement* proprio con riferimento al respingimento di alcuni migranti verso la Libia nel 2009, peraltro in un periodo in cui in quel Paese non vi era ancora una situazione di guerra come quella attuale. Ricorda con commozione la recente morte di oltre cento migranti imprigionati, senza alcuna possibilità di fuga, in un campo di detenzione durante un bombardamento.

Implora le Commissioni di riconsiderare scelte che porrebbero l'Italia ai margini della comunità internazionale, in virtù

delle quali il nostro Paese, che finora ha ricevuto il plauso internazionale per la sua opera di salvataggio di vite umane, arriverebbe addirittura ad incriminare coloro che compiono tale opera di salvataggio, rinnegando i principi fondamentali della propria civiltà, e ciò soltanto per lucrare vantaggi elettorali nel breve periodo.

Raccomanda, conclusivamente, l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 in esame, riservandosi comunque, nel caso di reiezione degli stessi, e fermo restando il giudizio radicalmente negativo sull'articolo stesso, di intervenire sulle proposte emendative successive.

Jole SANTELLI (FI), concorda con la deputata Boldrini sul fatto che l'articolo 1 costituisca il caposaldo del provvedimento in esame, imponendo una scelta politica. Preannuncia, quindi, che il suo gruppo parlamentare voterà a favore del mantenimento dell'articolo 1 in quanto ritiene che con tale articolo l'Esecutivo, assumendosi ovviamente la responsabilità politiche delle proprie scelte, intenda individuare gli strumenti attraverso i quali gestire il fenomeno dell'immigrazione clandestina, che ha rilevanti ricadute sulla sicurezza pubblica nazionale. Nel sottolineare come non sia suo compito difendere il Governo in carica, ritiene che lo stesso, con il decreto-legge e, in particolare, con l'articolo 1 del provvedimento, si sia assunto la responsabilità di individuare gli strumenti necessari per risolvere le problematiche connesse all'immigrazione clandestina e sottolinea come uno Stato serio abbia il compito di dotarsi di tali strumenti.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) rammenta di aver presentato l'emendamento 1.5, volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in esame, che a suo avviso costituisce il cuore propagandistico del provvedimento. Osserva, preliminarmente, che tale articolo contiene almeno due profili di incostituzionalità, contrastando con le disposizioni di cui agli articoli 10 e 117 della Costituzione, e nel replicare alla collega Santelli, rileva che gli strumenti dei quali un Esecutivo si deve dotare dovreb-

bero essere compatibili con la Costituzione e con gli obblighi previsti dai trattati internazionali. Ricorda, quindi, che la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare, cosiddetta convenzione SOLAS, obbliga il comandante di una nave che si trovi nella posizione idonea a prestare assistenza, avendo ricevuto informazioni da qualsiasi fonte circa la presenza di persone che versano in una situazione di pericolo, ad attivarsi per prestare i necessari soccorsi. In proposito, fa notare come, nel dibattito svolto finora dalle Commissioni riunite, alcuni colleghi di maggioranza abbiano sostenuto invece che il recupero di persone su un gommone da parte di ONG non costituisca una vera operazione di soccorso. Rileva, quindi, come, a suo avviso, il provvedimento in esame scoraggi le navi mercantili a compiere ciò che la Costituzione stessa obbligherebbe loro a fare. Osserva, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge confligga anche con l'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico dell'immigrazione), che prevede che lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero, giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto, per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, presso appositi punti di crisi. Si domanda per quali ragioni non si sia provveduto a sopprimere tale disposizione che contrasta con le norme del decreto-legge in discussione e stigmatizza come il provvedimento attribuisca al Ministro dell'interno un compito proprio del potere giudiziario: l'accertamento di reati. A suo avviso, con l'approvazione di tali disposizioni, che contengono chiari profili di illegittimità costituzionale e contrastano con le norme di diritto internazionale, creando un conflitto tra i poteri dello Stato e confliggendo con la stessa normativa vigente, non saranno perseguiti i veri trafficanti. Nell'osservare come, nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite, tutti gli auditi siano stati concordi nell'evidenziare tali aspetti di un provvedimento a suo avviso « delirante », desidera ringraziare

alcuni colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle che, tenendo in considerazione le osservazioni emerse, hanno presentato emendamenti volti a sanare tali gravi criticità. Invita quindi tutti i colleghi della maggioranza a valutare con maggiore attenzione quanto emerso nel corso delle audizioni.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come il decreto-legge in esame sia considerato dal suo gruppo parlamentare particolarmente importante e sottolinea che lo stesso necessiterebbe di essere arricchito di alcune tematiche che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità formulata dalle presidenze, non possono più essere affrontate. Nel ritenere che tale circostanza costituisca un serio problema politico, chiede che le Commissioni sospendano i propri lavori per almeno due ore per consentire al suo Gruppo di svolgere le opportune riflessioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinviando la sua valutazione all'esito della

riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, che convoca immediatamente, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 18.15.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, all'esito della riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà nella giornata di domani, dalle ore 12 alle ore 16.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.40 e dalle 18 alle 18.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	13
ALLEGATO (Parere approvato)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 luglio 2019. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 11.45.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) chiede al Presidente se sussista il numero legale.

Alberto STEFANI, *presidente*, fa presente che il numero legale risulta sussistente, anche considerato che i deputati Berti, Invernizzi e Gebhard, i quali risultano in missione, sono da considerare presenti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del

parere alla IX Commissione Trasporti, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili, adeguando la definizione attualmente in uso ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge n. 18 del 2019, prevedendo spazi di sosta riservati, adeguando la segnaletica verticale, intervenendo sui tempi di collaudo delle protesi, prevedendo spazi di sosta riservati ai veicoli con bambini di età non superiore a due anni (« permesso rosa »), ai veicoli in condivisione e ad altre categorie di veicoli ed utenti per finalità pubbliche collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione

dell'uso pubblico a vantaggio dei privati, nonché ai veicoli adibiti a trasporto di persone con disabilità.

Sottolinea come venga poi prevista l'introduzione di una segnaletica verticale sociale e di sensibilizzazione, finalizzata alla tutela e alla sicurezza della circolazione e la tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa. Viene inoltre prevista l'introduzione di norme di comportamento dei conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni, fra cui l'obbligo di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare, nonché segnalazioni luminose in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, nonché norme sui servizi di trasporto a trazione animale, consentito soltanto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate alla sicurezza stradale, prevedendo, fra l'altro, la verifica periodica della taratura dei dispositivi di controllo del traffico, l'aumento delle sanzioni per violazioni del divieto di attraversamento dei passaggi a livello, la responsabilità del conducente per mancato utilizzo del casco del passeggero, l'obbligo di dotazione di cinture di sicurezza sugli scuolabus, l'applicazione di sanzioni anche al conducente per mancato uso delle cinture da parte dei passeggeri, l'inasprimento delle sanzioni per violazione del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi analoghi e per la sosta o la fermata negli spazi di ricarica dei veicoli elettrici.

L'articolo 3 reca svariate disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana, fra le quali si segnalano: la riserva di strade o corsie per la circolazione di determinate categorie di veicoli; l'accesso libero nelle ZTL ambientali per i soli veicoli elettrici; il divieto di messaggi sessisti o lesivi di diritti nei cartelloni pubblicitari; la possibilità di installazione di insegne dei manutentori delle aree verdi nelle rotatorie; la durata minima di tre secondi della luce gialla dei semafori; il divieto di sosta esteso alle strade riservate

ai mezzi pubblici, oltre che, come prevede attualmente la norma, sulle corsie o carreggiate ad essi riservate.

L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica, prevedendo, fra l'altro: l'introduzione della definizione di strada ad alta intensità ciclistica; l'obbligo di un'adeguata distanza laterale nei sorpassi di biciclette e relative sanzioni; l'obbligo di tenere una distanza minima laterale dal bordo della strada per gli autoveicoli; l'obbligo di distanza laterale di sicurezza dalle biciclette e di distanza minima nei sorpassi fuori dai centri abitati; la possibilità di prevedere a livello comunale che la circolazione delle biciclette sia consentita sulle corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico, con esclusione delle corsie dei tram; possibilità per i comuni di consentire che le biciclette, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 chilometri orari, possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza (doppio senso ciclabile).

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza, prevedendo: la semplificazione dei collaudi per taxi e noleggio con conducente; la semplificazione delle procedure di prova per impianti a gas e ganci di traino; la notifica dei provvedimenti previsti dal codice della strada tramite posta elettronica certificata; la semplificazione delle modalità di rilascio del duplicato della targa illeggibile o deteriorata; la non applicazione della limitazione della potenza dei veicoli per il primo anno di guida se il conducente è accompagnato da una persona in funzione di istruttore; la possibilità di ricorrere direttamente al Ministero dell'interno, e non al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contro il mancato rilascio della patente; la possibilità di ripetere due volte, anziché una, l'esame pratico per la patente, entro il termine di validità del foglio rosa; l'aumento del periodo di validità del foglio rosa da sei a dodici mesi; l'obbligo degli enti locali di pubblicare sul proprio sito l'ammontare delle multe riscosse per

violazioni del codice della strada e l'obbligo del Ministero dell'interno di pubblicare annualmente sul proprio sito la relazione sulle sanzioni riscosse per violazioni del codice della strada, nonché la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attuazione dei predetti obblighi; la previsione che non si faccia luogo all'irrogazione della sanzione qualora l'agente di polizia stradale abbia contestualmente accertato per via telematica l'esistenza di documenti che il conducente non abbia esibito; la previsione che, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione, violi più volte la stessa disposizione, e tali violazioni non siano immediatamente contestate, si applichi solamente la sanzione prevista per la prima violazione rilevata in ordine di tempo aumentata fino al triplo; l'obbligo di preavviso sul parabrezza delle multe in assenza del trasgressore; la notifica delle violazioni esclusivamente in via telematica qualora sia disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido; la possibilità di ricorso al prefetto in via telematica; la riduzione della sanzione minima ordinabile dal prefetto come ingiunzione, dal doppio del minimo vitale al minimo vitale aumentato del 50 per cento. Ricorda come sia previsto che l'80 per cento della quota dei proventi delle sanzioni spettante allo Stato sia destinata anche all'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale.

L'articolo 6 interviene, al comma 1, lettera a), in materia di circolazione dei veicoli eccezionali e sulle condizioni del trasporto in condizioni di eccezionalità, nonché sui mezzi d'opera, modificando l'articolo 10 del codice. In materia di trasporti eccezionali di cose indivisibili, viene data una nuova definizione di trasporto in condizioni di eccezionalità, intervenendo in materia di riduzione dei limiti di massa complessiva. La disposizione interviene inoltre in materia di trasporto effettuato con complessi di veicoli

per lo spettacolo viaggiante, divieto di traino per i veicoli dello spettacolo viaggiante e di circolazione sulle rampe, le aree di servizio e le pertinenze autostradali. L'articolo 6 interviene quindi in materia di autorizzazione alla circolazione per i trasporti eccezionali di pietre, prefabbricati, eccetera, nonché in materia di autorizzazione alla circolazione necessaria per i mezzi d'opera che superino i soli limiti di sagoma o transitino in strade non previste per tali mezzi. Si interviene altresì in materia di sanzioni per la circolazione senza autorizzazione dei mezzi d'opera con sagoma eccedente, nonché in materia di revisioni dei veicoli a motore da parte di privati.

Sono poi stabiliti i requisiti delle officine autorizzate alle revisioni, nonché requisiti delle imprese in concessione quinquennale per le revisioni, prevedendosi controlli del Ministero sulle officine e le imprese che effettuano le revisioni e viene dettata la disciplina della revoca o sospensione delle concessioni e autorizzazioni alla revisione in proporzione alla gravità delle violazioni, nonché in tema di rilascio della certificazione al termine della revisione. L'articolo interviene inoltre sulla disciplina in materia di sanzioni in caso di alterazione o falsificazione della documentazione relativa alle revisioni, nonché in materia di trasporto di prodotti su macchine agricole operatrici trainate. Si prevedono nuovi limiti di massa per le macchine agricole e per il traino, contemplandosi la possibilità dei commercianti e dei proprietari del mezzo di immatricolare macchine agricole. Si regola infine l'immatricolazione di macchine agricole a nome di reti di imprese.

L'articolo 7 interviene in materia di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, disciplinando il regime delle macchine agricole e dei ciclomotori d'epoca, stabilendo per essi una revisione quadriennale. Si stabiliscono quindi requisiti per l'esenzione dalla tassa automobilistica e si prevede una tassa forfettaria sostitutiva per i veicoli ultraventennali.

L'articolo 8 prevede l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli della

Croce Rossa, della protezione civile e delle associazioni di volontariato, prevedendo l'introduzione di una nuova tipologia di stalli di sosta per le ambulanze.

L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di poteri degli ausiliari del traffico e della sosta in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, inserendo un nuovo articolo 12-bis al codice. In particolare si prevede in dettaglio che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi. Tali funzioni sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, opera come pubblico ufficiale (comma 2). Le citate funzioni, ai sensi del comma 3, possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Il comma 4 conferisce al personale di cui all'articolo 9 il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Inoltre al suddetto personale è conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

All'articolo 9, comma 4, segnala l'opportunità di coordinare i poteri di contestazione immediata ivi previsti – che fanno riferimento alle violazioni « in materia di sosta » – con quelli previsti al comma 3, che si riferiscono alle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di « circolazione, fermata » e sosta.

L'articolo 10, comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 179, comma 1 del regolamento di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), il quale prevede la possibilità di adottare su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.

Il comma 2 dispone infine che il Governo provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento di attuazione del Codice della Strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) alle disposizioni recate dalla presente legge, anche in conformità alla previsione dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni di modifica del codice della strada attengono alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia ordine pubblico e sicurezza, ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, comma secondo, lettera h, della Costituzione).

Per quanto riguarda i profili relativi all'attribuzione di poteri normativi, segnala quanto segue.

L'articolo 2, comma 1, lettera a) rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su

ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 3, comma 4-ter, stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda ad emanare un'apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento della presenza o meno di contenuti offensivi o lesivi di diritti nelle pubblicità su strada, le norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria con il Ministero delle pari opportunità, con l'Associazione nazionale comuni italiani e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 5, comma 1, lettera b) rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti l'individuazione delle tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e relative ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (come gli impianti GPL o a gas naturale ed i ganci di traino) per le quali la visita e prova non sono richieste. Inoltre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole che sono già approvate in base alle norme tecniche internazionali ECE/ONU secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti a tale verifica.

Il comma 1, lettera l, n. 1 dell'articolo 5 prevede la possibilità che la rilevazione dell'infrazione sia effettuata attraverso qualsiasi dispositivo che sia omologato, mediante apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 del medesimo articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del costo della duplicazione della targa o delle targhe.

Il comma 4 all'articolo 5, rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero

dell'economia e finanze, la determinazione dei diritti e delle tariffe da corrispondere per sostenere tale eventuale terza prova pratica di guida.

L'articolo 6, comma 1, lettera d) n. 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto definisca le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, e i loro rimorchi.

L'articolo 6, comma 1, lettera d) n. 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi.

L'articolo 6, comma 1, lettera d) n. 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione sulle imprese che curano le revisioni dei veicoli ai sensi di quanto previsto dai precedenti n. 3 e 4, nonché le modalità e gli importi, da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato.

L'articolo 6, comma 1, lettera d) n. 6 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la modalità di definizione delle sospensioni e delle revoche delle autorizzazioni e delle concessioni per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli nel caso di violazioni da parte delle imprese titolari delle relative autorizzazioni e delle concessioni.

L'articolo 9, comma 2, dispone infine che il Governo provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992).

Formula, infine, una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD), in relazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, si chiede se l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale a soggetti privati possa destare dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale, a fronte del rischio di ampliare eccessivamente i poteri conferiti a soggetti che, non essendo dipendenti pubblici, potrebbero agire in assenza di determinate garanzie.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, dopo aver fatto notare che si tratta di codificare un orientamento già affermato in sede giurisdizionale, ritiene che il dettato normativo in esame sia giustificato dalla rilevanza pubblica delle funzioni svolte dai soggetti indicati dal richiamato articolo 9, anche a tutela del loro stesso operato, ad esempio in caso di aggressioni nei loro confronti.

Emanuele FIANO (PD) auspica che il relatore modifichi la sua proposta di parere, inserendo un riferimento alla necessità di delimitare espressamente l'ambito funzionale entro il quale certi soggetti possono esercitare poteri che appaiono propri dei pubblici ufficiali. Ritiene necessario infatti chiarire la portata delle disposizioni in esame sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Gianluca VINCI (Lega) nel fare notare che spetterà alla magistratura valutare in concreto l'ambito di applicazione delle norme, osserva che le funzioni attribuite dal provvedimento a tali soggetti appaiono ben delimitate, non rilevandosi profili di criticità sul piano costituzionale.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce la necessità di approfondire sotto il profilo della legittimità costituzionale le norme recate dall'articolo 9, atteso che sussiste il rischio di attribuire a comuni cittadini compiti che dovrebbero essere svolti da pubblici dipendenti.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che le osservazioni formulate dal deputato Fiano siano fondate, in quanto l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede il conferimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni non soltanto a dipendenti comunali, ma anche a dipendenti delle società private o pubbliche esercenti la gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi, trasformando in pubblici ufficiali anche i dipendenti delle società private.

Si tratta di una previsione a suo avviso molto problematica sotto il profilo costituzionale, configurando l'istituzione, mediante provvedimento del sindaco, di una sorta di polizia privata. Ricorda, come, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione i poteri sanzionatori attribuiti a soggetti privati debbono essere limitati alle violazioni della disciplina della sosta in determinate aree, mentre in virtù dell'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore si prevede l'estensione di tali poteri anche alla prevenzione e all'accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta, nonché l'attribuzione ai predetti soggetti della facoltà di disporre la rimozione dei veicoli. Ritiene che in tal modo si verrebbe a configurare un eccessivo ampliamento dei poteri attribuiti a soggetti privati e come ciò comporterebbe una dispersione del *munus* pubblico, e osserva come sotto questo aspetto l'osservazione contenuta nella proposta di parere sia addirittura peggiorativa rispetto al testo.

Osserva come si corra il rischio di creare una vera e propria polizia urbana nominata dal sindaco e ritiene che le funzioni eventualmente attribuite a soggetti privati debbano rivestire carattere ausiliario rispetto alle funzioni pubbliche. Ribadisce, dunque, la propria contrarietà

all'ampliamento dei poteri attribuiti a soggetti privati e ritiene che vada salvaguardato il ruolo attribuito ai soggetti pubblici.

Emanuele FIANO (PD), con riferimento al comma 3 dell'articolo 12-*bis* del codice della strada, introdotto dall'articolo 9 del provvedimento in esame, chiede se la qualifica di pubblico ufficiale debba ritenersi estesa anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, osserva anzitutto come la disposizione citata dal deputato Fiano si riferisca a funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta limitatamente alle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Ritiene che di tali disposizioni sarà data, eventualmente in sede giurisprudenziale, un'interpretazione costituzionalmente orientata e che i soggetti da essa citati non siano pubblici ufficiali ma operino in qualità di pubblici ufficiali.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene comunque opportuno precisare ulteriormente nel parere che sarà espresso dalla Commissione, quanto chiarito dal relatore, al fine di evitare che sussistano dubbi circa la limitazione delle competenze attribuite al predetto personale.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva comunque come in questa sede il Comitato non sia chiamato a pronunciarsi sul merito del provvedimento.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, ritiene di non modificare la propria proposta di parere, in quanto l'introduzione di ulte-

riori precisazioni nel senso proposto dal deputato Sisto sarebbe pleonastico, dal momento che già si evince chiaramente la limitazione delle competenze attribuite al personale in questione, senza necessità di ulteriori specificazioni al riguardo.

Emanuele FIANO (PD) chiede se a tale personale sia riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con particolare riferimento alla tutela penale.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, ritiene si tratti di questioni che esulano dall'oggetto del parere che il Comitato è chiamato ad esprimere e che potranno comunque essere risolte in sede giurisprudenziale.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale nell'esercizio delle sue funzioni è equiparato, ai fini della tutela penale, ai pubblici ufficiali.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, in considerazione delle manifestate perplessità sull'ampliamento dei poteri attribuiti agli ausiliari del traffico e al personale delle aziende di trasporto pubblico locale, che, al contrario, dovrebbero, a suo avviso, essere circoscritti, anziché ampliati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 24 ed abbinate, recante modifiche al codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la IX Commissione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni di modifica del codice della strada recate dal provvedimento attengano alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia ordine pubblico e sicurezza, che è ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *h*), della Costituzione;

preso atto che l'articolo 9 prevede, al comma 1, che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi;

osservato che, ai sensi del comma 2 di tale articolo 9, tali funzioni sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il

superamento di un'adeguata formazione, e che il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni e opera come pubblico ufficiale;

considerato che, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 9, le richiamate funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e che a tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea;

rilevato che il comma 4 conferisce al personale indicato di cui al presente articolo 9 il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2;

valutata l'opportunità di coordinare tali poteri di contestazione immediata previsti dal comma 4 – che fanno riferimento alle violazioni « in materia di sosta » – con quelli previsti al comma 3, che si riferiscono alle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di « circolazione, fermata » e sosta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « di cui al comma 1 » con le seguenti « di cui al comma 2 »;

b) all'articolo 9, comma 4, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole « in materia di sosta » e di sostituire le parole « ai sensi dei commi 1 e 2 » con le seguenti « ai sensi dei commi 1, 2 e 3 ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	23

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 11.55.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole D'Orso, ha proceduto all'illustrazione del provvedimento e che nella seduta odierna la Commissione dovrà deliberare il prescritto parere.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO

**Modifiche al codice della strada (Testo unificato
C. 24 Brambilla ed abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione II,
esaminato, per i profili di competenza,
il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 171 del codice della strada, prevedendo che, in ogni caso in cui il passeggero trasportato su ciclomotori o motoveicoli, minore o adulto, non indossi il casco protettivo, della violazione risponda il conducente;

la vigente formulazione dell'articolo 171 prevede, invece, che tale responsabilità sia posta in capo al conducente solo per trasportati minorenni;

la novella introdotta dal provvedimento appare irragionevole, dal momento che la responsabilità del conducente per mancato utilizzo del casco protettivo da parte del passeggero dovrebbe semmai aggiungersi a quella della persona trasportata maggiore d'età, la quale dovrebbe pur sempre essere chiamata a rispondere di una condotta propria;

rilevato altresì che:

l'articolo 3, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 82 del codice della strada, introducendo un nuovo comma 4-bis, che prevede una nuova ipotesi in cui l'utilizzo del veicolo è considerato « uso proprio ». In particolare, si dispone che sia « uso proprio » anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati;

il medesimo articolo prevede altresì che la condivisione temporanea non comporti la responsabilità solidale di cui all'articolo 196 del Codice per le violazioni del Codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per le notifiche previsti dall'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore;

la disposizione si presenta di difficile applicazione relativamente ai casi in cui non vi sia contestazione immediata dell'infrazione. In tali ipotesi, infatti, non essendo possibile identificare immediatamente il conducente, appare opportuno chiarire quale sia la disciplina di riferimento, in considerazione del fatto che non trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'articolo 196 del Codice della strada. A tale riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente del veicolo;

osservato che:

l'articolo 4 del provvedimento reca disposizioni per favorire la mobilità personale e quella ciclistica, utilizzando a più riprese, le locuzioni di « velocipede » e di « bicicletta »;

tale ultima nozione non è stata oggetto di specifica definizione, con l'effetto di determinare il rischio di una indebita sovrapposizione con quella, ben più ampia, di « velocipede », già prevista dall'ordinamento;

appare quindi opportuno introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a definire la nozione di «bicicletta», al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi e meglio chiarire l'ambito di applicazione delle norme del Codice della strada oggetto di novella;

considerato che:

l'articolo 5 introduce al codice della strada una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori nonché alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

nello specifico, la lettera *p*), del comma 1 del predetto articolo 5 intervenendo sull'articolo 198 del codice, in materia di molteplicità di violazioni che comportino sanzioni pecuniarie, intende derogare alla previsione di cui al primo comma, aggiungendo il comma *1-bis*, in base al quale qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo;

la nuova formulazione dell'articolo 198 comporta alcuni profili critici;

in primo luogo, trattandosi di violazioni della medesima disposizione, e quindi necessariamente punite con la medesima sanzione, non si comprende perché si debba prendere a riferimento «la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo» per determinare l'aumento fino al triplo. Tale formulazione lascia intendere piuttosto che l'applicazione del principio del cumulo giuridico verrebbe estesa anche in relazione a violazioni commesse a distanza notevole l'una dall'altra o di gravità crescente, con evidenti ripercussioni sull'efficacia deterrente della sanzione, tanto più che manca un'indicazione di un preciso limite temporale di riferimento;

si pone, infine, il problema di valutare i casi in cui il cosiddetto preavviso di

contestazione non sia stato mai ricevuto dall'interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallo stesso destinatario. In tali ipotesi, per poter richiedere il cumulo giuridico delle sanzioni, sarebbe sufficiente dichiarare di non aver avuto il preavviso, mentre la prova del corretto adempimento effettuato dall'organo accertatore (copia del preavviso) potrebbe essere fornita solo in sede di contenzioso;

dovrebbe essere valutata, pertanto, l'opportunità di sopprimere il nuovo comma *1-bis* dell'articolo 198 del Codice della strada;

considerato altresì che:

il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera *q*) interviene a modifica dell'articolo 201 del Codice della strada, ed in particolare sull'attuale comma *1-bis*, lett. *d*) il quale prevede attualmente che nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediata della violazione, aggiungendo un periodo con il quale stabilisce che, limitatamente alle ipotesi di violazione del divieto di sosta, vada lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza spese di notifica;

si pone, anche in tali ipotesi, il problema di valutare i casi in cui il cosiddetto preavviso di contestazione non sia stato mai ricevuto dall'interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallo stesso destinatario;

considerato ancora che:

il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera *r*), modifica l'articolo 203 del Codice della strada, che disciplina le modalità di ricorso al Prefetto: si novellano, rispettivamente con il n. 1) e con il n. 2), i commi 1 e *1-bis*, introducendo la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualifi-

cato, sia nel caso di ricorso tramite l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (modifica al comma 1), che di ricorso diretto al Prefetto (modifica al comma 1-*bis*). In entrambi i casi si prevede che siano osservate le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche amministrazioni;

le disposizioni di cui ai novellati commi 1 e 1-bis del richiamato articolo 203 del Codice potrebbero essere riformulate, nel senso di prevedere la possibilità di proporre ricorso al Prefetto per via telematica esclusivamente e non « anche » a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; ciò per evitare che sia sufficiente la trasmissione a mezzo di semplice mail che non garantisce alcuna prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario;

evidenziato, infine, che:

all'articolo 5, comma 1, lettera *t*), viene modificata la norma dell'articolo 207 del Codice relativa alla mancata corresponsione delle sanzioni per sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Nello specifico, si aggiunge un nuovo comma 3-*bis* in base al quale la mancata corresponsione della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e custodia entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporta l'alienazione del veicolo, secondo la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La disposizione novellata stabilisce, inoltre, che qualora l'Autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di

cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia;

la disposizione in questione potrebbe, pertanto, essere modificata, nel senso di prevedere che non possa procedersi all'alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo fintantoché sia pendente una eventuale procedura di ricorso;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 2, comma 1, lettera *e*) sia modificato nel senso di prevedere che, ferma restando la responsabilità del solo conducente nell'ipotesi di soggetto trasportato minorenni, nel caso in cui il trasportato sia soggetto di maggiore età, la responsabilità del conducente si aggiunga a quella del trasportato;

all'articolo 5, comma 1, lettera *r*), numeri 1 e 2, sia soppressa la parola « anche »;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), nel senso di prevedere espressamente la disciplina applicabile nei casi nei quali non vi sia la contestazione immediata dell'infrazione e, pertanto, non sia possibile identificare immediatamente il conducente del veicolo in condivisione;

all'articolo 4, si valuti l'opportunità di chiarire la definizione di « bicicletta », al fine di scongiurare possibili sovrapposizioni con quella più ampia di « velocipede », già prevista dall'ordinamento;

all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni: 1) sopprimere la lettera *p*); 2) sopprimere la lettera *q*); 3) alla lettera *t*), introdurre una disposizione diretta ad escludere l'alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo nelle ipotesi in cui sia pendente una procedura di ricorso.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del Presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica, Carlo Jean (*Svolgimento e conclusione*) 26

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 9.40.

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del Presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica, Carlo Jean.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Pino CABRAS (M5S) svolge a sua volta, in qualità di relatore, un breve intervento introduttivo.

Carlo JEAN, *Presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Paolo FORMENTINI, *presidente*, e Valentino VALENTINI (FI).

Carlo JEAN, *Presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili.	
Audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare	27
Audizione di rappresentanti del Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari (Federproprietà, Uppi, Confappi e Movimento per la difesa della casa)	27

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 luglio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili.

Audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 9.50.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari (Federproprietà, Uppi, Confappi e Movimento per la difesa della casa).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 11.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizioni nn. 13, 38, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di coordinamento del testo</i>)	34
Sui lavori della Commissione	30
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	31
5-02478 Paita: Utilizzo delle risorse finanziarie per la banda ultra larga	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	36
5-02479 Zanella: Partecipazione del gruppo Atlantia nella nuova società per Alitalia	31
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	37
5-02480 Paolo Nicolò Romano: Collaudo dei lavori per la realizzazione della rete in fibra da parte di Infratel Italia Spa	31
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	38
5-02481 Capitanio: Iniziative in materia di controllo e gestione della diffusione di nuovi sistemi digitali	32
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	39

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Guido GUIDESI e il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio FERRARESI.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizioni nn. 13, 38, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344. (*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per esaminare i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva è per conferire il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Avverte che sono pervenuti i pareri: favorevole con osservazioni della Commissione I (Affari costituzionali), favorevole con condizioni e osservazioni della II Commissione (Giustizia), favorevoli delle Commissioni VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), favorevole con condizione e osservazioni della XII Commissione (Affari sociali), favorevole della XIII Commissione (Agricoltura) e favorevole con osservazione della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Avverte altresì che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente in Assemblea, mentre la III Commissione (Affari esteri) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimeranno il parere.

Comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.300, che recepisce un'osservazione della XII Commissione (Affari sociali), 2.301, che recepisce una condizione della II Commissione (Giustizia), 2.300, che recepisce una condizione della XII Commissione (Affari sociali), 5.300, che recepisce una condizione della II Commissione (Giustizia) e 9.300, che recepisce le osservazioni della I Commissione (Affari costituzionali) (*vedi allegato 1*).

Comunica altresì che i relatori hanno predisposto una proposta di coordinamento del testo, che è in distribuzione, la cui numerazione si riferisce al testo unificato nella formulazione originaria (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario di Stato Guido GUIDESI esprime parere favorevole sugli emendamenti predisposti dai relatori di recepimento dei pareri delle commissioni competenti in sede consultiva.

Simone BALDELLI (FI) si rivolge ai relatori per alcuni chiarimenti sulla portata dell'emendamento 9.300.

Diego DE LORENZIS, *relatore*, chiarisce che l'emendamento 9.300 è volto a recepire le osservazioni della I Commissione affari costituzionali per una più corretta formulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 del testo unificato, in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni del divieto di sosta. In particolare, la prima modifica è una modifica di coordinamento, mentre la seconda è volta a chiarire che il potere di contestazione immediata degli ausiliari del traffico e della sosta riguarda tutte le violazioni rispetto alle quali è loro riconosciuto il potere di accertamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.300, 2.301, 2.300, 5.300 e 9.300 dei relatori (*vedi allegato 1*) nonché la proposta di coordinamento del testo (*vedi allegato 2*).

Simone BALDELLI (FI) dichiara il voto decisamente contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, che realizza una mini-riforma del codice della strada, che giudica occasione mancata e destinata quasi certamente a finire su di un binario morto. Evidenzia come le uniche disposizioni che recano interventi favorevoli per i cittadini sono state introdotte per iniziativa delle opposizioni, in particolare dei gruppi di Forza Italia e di Fratelli di Italia, e che la maggioranza ha scelto, con la disciplina relativa agli ausiliari del traffico e della sosta, di fare gli interessi di coloro che fanno cassa a svantaggio dei cittadini.

Osserva inoltre che non sono state affrontate numerosi questioni di notevole rilevanza che dovranno essere considerate nell'ambito dell'esame del testo in Assemblea, mentre si è scelto di legittimare

cattive prassi anche in contrasto con la giurisprudenza di merito. Ritiene in particolare che nel prosieguo dell'esame dovrà affrontarsi il tema della previsione di una quota fissa di parcheggi gratuiti rispetto ai parcheggi contrassegnati dalle strisce blu.

Nel ribadire il voto contrario a nome del suo gruppo, ritiene che dalla mini-riforma elaborata dalla Commissione deriveranno certamente più danni e complicazioni che vantaggi per i cittadini.

Raffaella PAITA (PD) ritiene di esprimere a nome del suo gruppo un giudizio equilibrato su una riforma del codice della strada certamente non epocale, i cui interventi avrebbero potuto essere più incisivi. Rileva altresì che le proposte di legge avrebbero dovuto essere esaminate congiuntamente al disegno di legge di delega, ai fini di una maggiore organicità.

Esprime ovviamente apprezzamento per le modifiche introdotte per iniziativa del Partito democratico, quali le norme sull'esenzione del pagamento del parcheggio per i soggetti disabili, oggetto di una proposta di legge della collega Gadda, le norme che prevedono l'accesso gratuito in autostrada dei veicoli di soccorso, le misure in tema di mobilità dolce e in materia di sicurezza degli scuolabus. Ricorda inoltre alcune iniziative del suo gruppo che si contraddistinguono per il loro contenuto culturale, come l'introduzione della disciplina che impedisce la pubblicità nelle strade a danno dell'immagine delle donne nonché la battaglia di civiltà a tutela degli animali coinvolti nei servizi di piazza.

Osserva come vi siano ancora delle importanti questioni da affrontare e dichiara di condividere il mancato aumento a 150 km/h del limite di velocità in autostrada, aumento certamente non compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Nel complesso quindi, pur non essendo una riforma epocale, ne condivide il contenuto e pertanto, in assenza di stravolgimenti durante l'esame in Assemblea, preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo. Esprime infine un giudizio positivo sul clima di collaborazione che si è realizzato

in questo periodo fra i gruppi parlamentari anche grazie alle doti di mediazione dei relatori e dei capigruppo.

Giorgio MULÈ (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Baldelli e pur essendo evidente come il suo gruppo sia riuscito ad incidere positivamente nell'elaborazione del testo, osserva come alla maggioranza sia mancato un intento coraggioso nel voler realizzare una riforma del codice della strada più ampia ed organica. Ritiene, al contrario, che vi sia stato un approccio oscurantista che non ha consentito di mettere al centro la persona ma al contrario le esigenze di bilancio dei grandi comuni. Ricorda le disposizioni introdotte grazie all'iniziativa anche del suo gruppo, quali la previsione dell'obbligo del casco per i minori di anni 12 nonché le misure volte ad incrementare la trasparenza sull'utilizzo da parte dei comuni dei proventi delle multe. Giudica quindi la riforma che la commissione si accinge a varare del tutto incompleta e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul testo in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro MORELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Simone BALDELLI (FI) chiede alla presidenza di chiedere al Governo informazioni circa la trasmissione dello schema di decreto ministeriale in materia di autoveicolo alla Conferenza unificata e sulla disponibilità a trasmettere il predetto schema di decreto anche alla Commissione.

Raffaella PAITA (PD) sottopone alla presidenza l'opportunità di includere fra i soggetti che la Commissione si accinge a chiamare in audizione sulla questione del passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia, anche i rappresentanti delle capitanerie di porto.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Andrea CIOFFI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-02478 Paita: Utilizzo delle risorse finanziarie per la banda ultra larga.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e auspica che dalla riunione del Comitato per la banda ultralarga, convocata per il prossimo 17 luglio possano effettivamente emergere concrete misure di sostegno alla domanda per la

realizzazione di reti di connessione e che inizi la c.d. Fase II della Strategia per la banda ultralarga, così come annunciato in questa sede dal Governo.

5-02479 Zanella: Partecipazione del gruppo Atlantia nella nuova società per Alitalia.

Federica ZANELLA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federica ZANELLA (FI), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma il repentino cambiamento di opinione da parte del Ministro dello sviluppo economico rispetto alle dichiarazioni della fine di giugno sulla solidità del gruppo Atlantia, che quindi potrebbe entrare nella nuova società costituita per il salvataggio di Alitalia. Auspica pertanto che possa terminare un atteggiamento di minaccia da parte di esponenti del Governo nei confronti di importanti gruppi industriali del Paese, come Atlantia o Arcelor Mittal, che mettono a rischio anche migliaia di posti di lavoro.

5-02480 Paolo Nicolò Romano: Collaudo dei lavori per la realizzazione della rete in fibra da parte di Infratel Italia Spa.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, nel constatare che dagli elementi forniti dal rappresentante del Governo emergono notevoli criticità in ordine alla realizzazione di infrastrutture adeguate anche nelle cosiddette aree bianche del Paese, le aree a fallimento di mercato,

auspica che il Governo continui a monitorare tale realizzazione ad opera della società Infratel al fine di garantire un livello di connettività adeguato su tutto il territorio nazionale.

5-02481 Capitano: Iniziative in materia di controllo e gestione della diffusione di nuovi sistemi digitali.

Massimiliano CAPITANIO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimiliano CAPITANIO (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma la fondatezza delle perplessità relative all'introduzione di una moneta digitale da parte di Facebook anche da parte del Congresso americano, ritenendo quindi opportuno che il Governo monitori con la dovuta attenzione e sensibilità l'evolversi di tale vicenda al fine di evitare conseguenti destabilizzanti per il sistema economico.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizioni nn. 13, 38, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344)

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 1.**

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 9-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , fatti comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento.

1. 300. I Relatori.

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dopo la parola: « risponde » è aggiunta la seguente: « anche »;

2. 301. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 187, comma 2-bis, le parole: « mucosa del cavo orale » sono sostituite dalle seguenti: « fluido salivare »;

2. 300. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, lettera r), numeri 1) e 2), sopprimere la parola: anche.

5. 300. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 2;

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in materia di sosta e sostituire le parole: ai sensi dei commi 1 e 2 con le seguenti: ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

9. 300. I Relatori.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizioni nn. 13, 38, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO DEL TESTO

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: ; conseguentemente, ovunque ricorrono nel codice della strada, le parole: « debole » e « deboli », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « vulnerabile » e « vulnerabili. »;

all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso d), numeri 4) e 6), dopo le parole: dell'uso pubblico aggiungere le seguenti: delle aree;

all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), capoverso 9-ter (introdotto dall'emendamento 1.2- Nuova formulazione), lettere b) e c), sostituire la parola: delimitare con la seguente: disciplinare;

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

all'articolo 2, comma 1, lettera 0a), introdotta dall'emendamento 2.1, sostituire la parola: quella con la seguente: la tutela e sostituire la parola: economiche con la seguente: economico;

all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: da euro 161 ad euro 467 con le seguenti: da euro 165 ad euro 661,;

all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), introdotta dall'emendamento 3.51, sopprimere le parole: o raduni;

all'articolo 3, comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: maggiorenni, muniti di patente aggiungere le seguenti: A2,;

all'articolo 4, alla rubrica, sopprimere le parole: la mobilità personale e;

all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 2-bis), introdotto dall'emendamento 4.32, sostituire le parole: primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo;

all'articolo 4, comma 3, introdotto dall'emendamento 4.32, dopo le parole: Le disposizioni aggiungere le seguenti: del comma 9-bis, primo periodo, del comma 10, terzo periodo, e del comma 10-bis;

all'articolo 5, comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'articolo 93, dopo il comma 12, è inserito il seguente: « 12-bis » con le seguenti: dopo l'articolo 226, è inserito il seguente: « Art. 226-bis (Notificazione mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) – 1. » e sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui all'articolo 93, comma 1,;

all'articolo 5, lettera g-bis), capoverso a-bis), introdotto dagli identici emendamenti 5.27, 5.28 e 5.29, sostituire le parole: gli eventi con le seguenti: i procedimenti;

all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 7), capoverso 21, sostituire la parola: consegue con la seguente: si procede al e sopprimere la parola: sempre;

all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 8), sostituire le parole: quanto previsto con le seguenti: la documentazione prevista;

all'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 1); sostituire la parola: due con la seguente: tre; conseguentemente al medesimo numero 1, sostituire la parola: tre con la seguente: due;

all'articolo 8-bis, comma 1, introdotto dall'articolo aggiuntivo 8.02, sopprimere le parole: a pagamento.

ALLEGATO 3

5-02478 Paita: Utilizzo delle risorse finanziarie per la banda ultra larga.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti rappresento che il Piano nelle cosiddette aree bianche, ovvero nelle aree a fallimento di mercato, è nella fase attuativa, con circa 5.554 comuni con Progettazione Definitiva approvata, 1.381 ordini di esecuzione firmati e 1.252 cantieri, (*Fiber to the Home*) FTTH aperti.

Per quanto riguarda la Fase II della Strategia, i cui interventi saranno concentrati nel sostegno alla domanda per l'attivazione di servizi ultraveloci in tutte le aree del Paese e nella diffusione di infrastrutture a banda ultralarga nelle cosiddette aree grigie, il Comitato Banda Ultralarga è convocato per il 17 luglio prossimo.

In particolare, il citato Comitato (CoBUL):

è stato istituito con decreto del 7 agosto 2018;

è composto dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, Presidente del CoBUL, dal Ministro per il sud, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

ha il compito specifico di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della strategia italiana per la banda ultra larga.

Nell'ambito della riunione del citato Comitato, sarà discussa l'approvazione delle misure tecnico-economiche necessarie all'avvio della suddetta Fase II della Strategia per la banda Ultralarga quindi la partenza degli interventi infrastrutturali nella Aree Grigie ed il sostegno alla domanda di servizi ultraveloci (*Voucher*).

A riguardo, si rappresenta che l'analisi delle misure tecniche e di sostegno alla domanda dei servizi ultraveloci, è stata oggetto di una lunga e complessa analisi tecnica svolta dalla segreteria tecnica del COBUL, cui partecipa anche la Società Infratel Italia S.p.A. – soggetto attuatore del Piano nazionale Banda Larga per conto del Ministero dello sviluppo economico – e che le analisi effettuate non hanno mai previsto una simulazione di impiego dei *voucher* che escludano le famiglie, che, viceversa, sono sempre state considerate e presenti in tutte le simulazioni di impiego dei *voucher*, fin dall'origine.

ALLEGATO 4

5-02479 Zanella: Partecipazione del gruppo Atlantia nella nuova società per Alitalia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il 3 luglio scorso, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si è tenuto il tavolo su Alitalia, presieduto dal Ministro Luigi Di Maio.

Al termine del citato tavolo, è stato ribadito che il termine per presentare offerte vincolanti per l'ex compagnia di bandiera è lunedì prossimo (15 luglio 2019) e che il consorzio acquirente, che dovrà presentare entro la suddetta data l'offerta vincolante per gli *asset* di Alitalia, sarà composto – per circa il 35 per cento – da Ferrovie dello Stato, per una quota – ricompresa tra il 10 e il 15 per cento – dall'americana Delta e per una quota – approssimativamente intorno al 15 per cento – dal Ministero dell'economia e delle finanze.

È stato inoltre reso noto che il quarto *player* che andrà a completare il consorzio acquirente dovrebbe essere individuato tra coloro che hanno già presentato, all'attenzione di Ferrovie dello Stato, ufficiali manifestazioni d'interesse, tra i quali, al momento, il Gruppo Toto, l'imprenditore Claudio Lotito, German Efromovich (Avianca), ma anche tra altri soggetti che

in questi ultimi giorni potrebbero far pervenire il loro interessamento.

È stato altresì ribadito il fatto che, ad oggi, Atlantia non ha presentato a Ferrovie dello Stato alcuna manifestazione d'interesse a far parte dell'operazione.

Ove mai Atlantia dovesse presentare una qualche manifestazione d'interesse, questa sarà valutata – anzi tutto da parte di Ferrovie dello Stato, prima destinataria – da un punto di vista tecnico, industriale e finanziario, senza alcun pregiudizio o preconcorso, al pari di come sinora è stata valutata la documentazione prodotta da parte degli altri soggetti sopra menzionati.

A valle del 15 luglio e della formazione del consorzio inizierà, come risaputo, una più profonda discussione sul piano industriale, che anzi tutto vedrà la partecipazione del nuovo (o dei nuovi) soggetti coinvolto/i e, in ogni caso, il dovuto coinvolgimento delle parti sindacali.

Piano industriale che, come già ribadito in varie occasioni, dovrà rilanciare concretamente alla compagnia aerea nel medio-lungo termine e garantire la più ampia tutela dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 5

5-02480 Paolo Nicolò Romano: Collaudo dei lavori per la realizzazione della rete in fibra da parte di Infratel Italia Spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si premette che, nell'atto in esame, gli interroganti affrontano il tema dell'intervento che attualmente il Governo, di concerto con le regioni, sta portando avanti per dotare le aree bianche del Paese, le aree a fallimento di mercato, di adeguate infrastrutture a banda ultralarga.

In particolare, gli interroganti si concentrano sul tema del mancato collaudo di 166 comuni che hanno completato i lavori chiedendo in merito quanti collaudi siano stati ad oggi terminati e con quali esiti.

In proposito, si informa che si è provveduto ad acquisire le necessarie informazioni presso la Società Infratel Italia S.p.A., soggetto attuatore del Piano nazionale Banda Larga citato in premessa, in qualità di stazione appaltante e con compiti di sorveglianza e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dello stato di manutenzione della rete pubblica oltre che del collaudo della stessa.

La suddetta Società ha comunicato al riguardo quanto segue.

I comuni nei quali sono terminati i lavori, con comunicazione di fine lavori (CUIR) ricevuta ad oggi, sono 170. Tuttavia non tutti i 170 comuni sono collaudabili in quanto per molti di essi manca il PCN, così detto Punto di Consegna Neutro dove

vengono attestati gli apparati di rete, che consente la collaudabilità e l'attivazione del servizio.

Sono 22 i comuni con CUIR inviato che hanno il PCN attivo e che quindi sono potenzialmente collaudabili, di questi ad oggi risulta consegnata ad Infratel la documentazione per un numero pari a 22; a tal proposito si evidenzia che il Concessionario ha 30 giorni dalla data di fine lavori per presentare la documentazione tecnica e amministrativa necessaria.

Per 9 dei 22 comuni suddetti la documentazione è risultata essere incompleta. Per gli altri 13 comuni la situazione è la seguente: sono stati effettuati 5 collaudi, di cui 3 con esito negativo e 2 con prescrizioni sanabili da Open Fiber a breve, mentre per i rimanenti 8 comuni i collaudi sono pianificati nella prossima settimana.

Il Governo, dunque, sta seguendo con la massima attenzione il processo di realizzazione della infrastruttura di rete pubblica della banda ultralarga, al fine di garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie ed assicurare che i servizi all'utenza avvengano senza ulteriori ritardi rispetto alle scadenze stabilite a livello nazionale ed europeo.

ALLEGATO 6

5-02481 Capitano: Iniziative in materia di controllo e gestione della diffusione di nuovi sistemi digitali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, rappresentando quanto segue.

Come emerge da notizie di stampa, Facebook ha annunciato la creazione di una nuova cripto-valuta « Libra » basata sulla tecnologia *blockchain*, con l'obiettivo di offrire un mezzo di pagamento alternativo ai tradizionali.

Senz'altro l'introduzione di Libra è una questione che richiederà un'attenta analisi, anche per prevenire i rischi rappresentati dall'On. Interrogante.

In particolare, rappresento che il Ministero dello sviluppo economico, fortemente attento ad ogni iniziativa volta all'utilizzo di tecnologie emergenti, valuterà il progetto di Facebook quando sarà presentato formalmente, considerando che al momento l'iniziativa appare in fase di definizione.

D'altra parte si evidenzia che il Congresso americano ha chiesto a Facebook di sospendere lo sviluppo del progetto Libra attualmente al vaglio del Comitato sui

servizi finanziari della Camera dei deputati americana.

In particolare, il Comitato americano ha avanzato il sospetto che la nuova moneta di Facebook potrebbe creare un nuovo sistema finanziario con base al di fuori di confini statunitensi. Infatti, la sede dell'associazione Libra, l'associazione che gestirà la nuova cripto-valuta, ha sede in Svizzera.

Pertanto, il Governo osserverà con attenzione l'evoluzione di questa iniziativa, posto che è inopportuno che una Società privata introduca sul mercato strumenti o prodotti che possano minare la stabilità di uno Stato nazionale.

Il Ministero dello sviluppo economico effettuerà ogni tipo di valutazione sul tema in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, competente per materia, nonché con le Autorità di settore (Banca d'Italia e Consob) per valutarne la compatibilità con la normativa dell'UE e nazionale, anche in materia di antiriciclaggio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 9.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2019.

Maria Laura PAXIA (M5S) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Diego ZARDINI (PD) propone alla relatrice di inserire nel parere un'osservazione del seguente tenore: «valuti la commissione di merito di modificare l'articolo relativo ai mezzi pesanti ed ai trasporti eccezionali, fermo restando la necessità di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone, per evitare eccessive limitazioni con pos-

sibili impatti sulla competitività delle imprese specializzate e del sistema della logistica ».

Sottolinea, infatti, come il provvedimento in esame presenti molti punti positivi, frutto anche di una costruzione del testo trasversale. Rimane aperto il tema dei trasporti eccezionali che, come declinato nel testo, riscontra criticità rilevate dal mondo imprenditoriale. Non può essere infatti che condivisibile la ricerca di una maggiore sicurezza, ma senza mettere in difficoltà la logistica industriale. Da qui la proposta della sua osservazione, volutamente generica e non vincolante per la Commissione di merito, ma finalizzata alla ricerca di una sintesi delle esigenze in campo che tenga conto dell'interlocuzione con le categorie imprenditoriali.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) preannuncia la posizione favorevole del gruppo delle Lega sulla proposta di parere così come formulata dalla relatrice.

Maria Laura PAXIA (M5S) *relatrice*, rileva che sui temi alla base dell'osservazione proposta dal deputato Zardini sono al lavoro i tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per trovare un'adeguata soluzione. Sottolinea però

come sia primario il tema della sicurezza, specialmente dopo la tragedia di Genova. Per questo, pur comprendendo le motivazioni dell'osservazione proposta, conferma la sua proposta di parere favorevole.

Diego ZARDINI (PD) si dichiara deluso dalla posizione della relatrice. Non comprende, infatti, come da una parte gli si dia ragione, mentre dall'altra non si accetta un'osservazione che, lo ribadisce, è volutamente generica e non vincolante per la Commissione di merito.

Sara MORETTO (PD) ritiene che si possa trovare un punto di mediazione inserendo il contenuto dell'osservazione proposta dal deputato Zardini nelle premesse del parere. In questo modo la Commissione darebbe un segnale all'esterno di ascolto alle esigenze che vengono dalle categorie interessate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti « Modifiche al codice della strada » (testo unificato C. 24 Brambilla e abb.), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

condivise le finalità del provvedimento

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
5-02474 Murelli: Situazione occupazionale presso lo stabilimento della Husqvarna Italia S.p.a. di Valmadrera (LC)	43
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	45
5-02475 Serracchiani: Ricadute occupazionali sullo stabilimento ex Ilva di Taranto dell'abrogazione dell'immunità penale per gli amministratori della società Arcelor Mittal ...	44
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	47
5-02476 Fatuzzo: Aggiornamento dei dati relativi al numero dei beneficiari della Pensione di Cittadinanza	44
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02474 Murelli: Situazione occupazionale presso lo stabilimento della Husqvarna Italia S.p.a. di Valmadrera (LC).

Roberto Paolo FERRARI (Lega), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è

cofirmatario, chiede al Governo quali iniziative intenda assumere per la risoluzione della crisi che interessa lo stabilimento della Husqvarna Italia S.p.a. di Valmadrera, in provincia di Lecco, con particolare riferimento alla ricollocazione degli ottantuno lavoratori per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto Paolo FERRARI (Lega), ringraziando il sottosegretario, si dichiara soddisfatto dell'impegno assunto dal Governo e auspica che nel prossimo tavolo di confronto tra le parti, preannunciato nella risposta alla sua interrogazione, si possa giungere alla decisione di concedere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori interessati e di proseguire la produzione nello stabilimento, eventualmente con un nuovo assetto proprietario. Si tratterebbe di un passo importante per attutire gli effetti di una crisi occupazionale nuova per il territorio del lecchese, ma non per questo

dalle conseguenze meno gravi sulle famiglie dei lavoratori e sull'indotto.

5-02475 Serracchiani: Ricadute occupazionali sullo stabilimento ex Ilva di Taranto dell'abrogazione dell'immunità penale per gli amministratori della società Arcelor Mittal.

Marco LACARRA (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, esprime preliminarmente il cordoglio del gruppo Partito Democratico per l'ennesima morte nello stabilimento ex Ilva di Taranto ed esprime la solidarietà e la vicinanza del suo gruppo ai familiari del gruista deceduto nella giornata di ieri. Passando al contenuto dell'interrogazione, sottolinea che essa è volta a evidenziare la superficialità e l'improvvisazione dell'azione del Ministro Di Maio, che non appare consapevole delle conseguenze delle decisioni assunte dal Governo con riferimento allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Si riferisce, in particolare, alla decisione della Procura della Repubblica di Taranto di ordinare lo spegnimento dell'altoforno 2 e all'abrogazione dell'immunità penale per gli amministratori della Arcelor Mittal, che era alla base della decisione della società di acquisire la proprietà dello stabilimento.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, dopo aver dichiarato di unirsi, a nome del Governo e a titolo personale, al cordoglio per la morte dell'operaio dello stabilimento ex Ilva di Taranto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Debora SERRACCHIANI (PD) si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del sottosegretario, dal momento che non ha esplicitato quali iniziative il Governo intenda adottare per affrontare le conseguenze dello spegnimento dell'altoforno 2. Inoltre, sulla problematica relativa alla soppressione dell'immunità penale per gli amministratori di Arcelor Mittal, registra l'ennesima bugia del Ministro Di Maio, che ne ha minimizzato la portata. Al contra-

rio, l'immunità penale costituisce, a quanto si è appreso, una clausola risolutiva espressa del contratto di acquisto dello stabilimento e, pertanto, il suo venir meno comporterebbe l'automatica risoluzione del contratto medesimo. Ma la chiusura dello stabilimento, oltre alle gravissime conseguenze occupazionali, azzerebbe le possibilità di bonifica ambientale del territorio e dimostrerebbe ancora una volta l'incapacità del Governo di gestire sia le difficoltà ordinarie sia, soprattutto, le situazioni intricate e articolate su diversi piani, come quella dello stabilimento ex Ilva di Taranto.

5-02476 Fatuzzo: Aggiornamento dei dati relativi al numero dei beneficiari della Pensione di Cittadinanza.

Carlo FATUZZO (FI), unendosi al cordoglio per la morte del gruista dello stabilimento ex Ilva di Taranto, illustra la sua interrogazione, volta a sapere quanti siano i beneficiari della Pensione di Cittadinanza, per verificarne l'efficacia, da lui messa in dubbio in occasione della sua introduzione nell'ordinamento.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carlo FATUZZO (FI) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, dal momento che i dati forniti dal sottosegretario confermano che il nuovo istituto non ha l'efficacia sperata. Piuttosto, a suo avviso, i percettori della Pensione di Cittadinanza, il cui ammontare è ben al di sotto dei 780 euro mensili promessi, in realtà percepiscono le integrazioni riconosciute dai Governi precedenti, del cui diritto non erano a conoscenza per la colpevole inerzia degli enti previdenziali erogatori, che non hanno svolto la necessaria attività di informazione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

ALLEGATO 1

5-02474 Murelli: Situazione occupazionale presso lo stabilimento della Husqvarna Italia S.p.a. di Valmadrera (LC).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione dell'On. Murelli relativa alla vicenda di Husqvarna Italia S.p.A. di Valmadrera (Lecco), rappresento quanto segue.

La vicenda dei lavoratori, interessati dalla crisi aziendale di Husqvarna Italia S.p.A., è oggetto, al pari delle altre di questo tipo, di massima attenzione da parte di questo Governo e delle amministrazioni coinvolte.

L'azienda di cui si discute è una multinazionale svedese, con sede a Valmadrera (in provincia di Lecco), *leader* nel settore della produzione di macchine per il giardinaggio (nello specifico, tosaerba a marchio « McCulloch »).

L'azienda, nel mese di maggio, ha annunciato la cessazione della produzione, motivata dalla scarsa profittabilità del prodotto, anche a causa della concorrenza cinese.

Come afferma l'interrogante, nel sito di Valmadrera lavoravano 102 dipendenti.

Di questi, 63 operai e 18 impiegati, appartenenti al reparto di produzione, erano interessati dalla annunciata riduzione.

La regione Lombardia, interpellata, riferisce che, a fronte della situazione descritta, ha avviato immediatamente un'interlocuzione riservata con i rappresentanti aziendali e Confindustria Lecco, da un lato, allo scopo di vagliare soluzioni alternative utili al mantenimento della produzione, e con l'unità di crisi della provincia di Lecco, dall'altro.

La medesima regione riferisce, altresì, che, in data 6 giugno 2019, l'azienda ha comunque formalmente avviato la procedura di licenziamento collettivo per gli 81 lavoratori anzidetti.

D'altro canto, in data 18 giugno 2019, la società ha presentato istanza di convocazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'espletamento – ai sensi dell'articolo 24, decreto legislativo n. 148 del 2015 – dell'esame congiunto della situazione aziendale finalizzato al ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per cessazione di attività, nei confronti dei 102 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Valmadrera (ai sensi dell'articolo 44, decreto-legge n. 109 del 2018). A fronte della predetta istanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a convocare – per il 15 luglio 2019 – le parti sociali nonché i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e della regione Lombardia.

Deve aggiungersi che presso il Ministero dello sviluppo economico si era già tenuto, nei giorni scorsi, un tavolo sulla crisi aziendale di cui si discute.

In quell'occasione, alla presenza dei rappresentanti aziendali, dei sindacati, di Confindustria e della regione Lombardia, il Vice Capo di Gabinetto del MISE, che presiedeva l'incontro, aveva indicato come obiettivi prioritari quello di preservare un sito produttivo, come quello di Valmadrera, radicato da molti anni sul territorio, nonché quello di tutelare la professionalità dei suoi lavoratori.

Il Vice Capo di Gabinetto del MISE aveva, altresì, suggerito l'avvio di un percorso, anche attraverso il supporto di *advisor* specializzati, diretto a verificare la presenza di possibili investitori interessati alla reindustrializzazione del sito lombardo.

Il MISE, il Ministero del lavoro e la regione si erano, quindi, detti pronti fin da quell'incontro a mettere a disposizione tutti gli strumenti utili ad accompagnare il predetto percorso di mantenimento dell'unità produttiva, a partire dalla C.I.G.S. per

reindustrializzazione, introdotta da questo Governo proprio per fronteggiare le crisi industriali.

Il 5 luglio si è, infine, svolto l'incontro tra Husqvarna Italia e regione Lombardia per concordare i percorsi di politica attiva, incontro propedeutico all'esame congiunto della situazione aziendale.

Per concludere, nelle more dell'accordo, posso assicurare che l'attenzione del Governo nei confronti del sito produttivo e dei lavoratori coinvolti resterà alta.

ALLEGATO 2

5-02475 Serracchiani: Ricadute occupazionali sullo stabilimento ex Ilva di Taranto dell'abrogazione dell'immunità penale per gli amministratori della società Arcelor Mittal.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La gestione dei complessi aziendali dell'ex ILVA, oggi trasferiti ad Arcelor-Mittal, è una questione complessa e delicata, alla quale il Governo sta riservando la massima attenzione per garantire che il nuovo piano di rilancio aziendale sia in grado di salvaguardare non solo i livelli occupazionali dei dipendenti dell'azienda e dell'indotto, ma anche la tutela ambientale di quel territorio e, quindi, la salute di tutti i cittadini ivi residenti, diritti, questi ultimi, particolarmente meritevoli di tutela, così come previsto anche dalla nostra Costituzione.

I timori manifestati in queste settimane dal nuovo gestore degli stabilimenti, connessi alla perdita della cosiddetta immunità a seguito della emanazione (e poi della conversione in legge) del decreto-legge « crescita », appaiono sovradimensionati rispetto al quadro normativo di riferimento dettato dalle nostre leggi e dalla stessa Costituzione.

Ai nuovi vertici dell'acciaieria non possono di certo essere addebitati i disastri del passato, questo è evidente.

Ma, al contempo, parlare di immunità o di esimente in maniera indiscriminata non è, giuridicamente, socialmente e moralmente accettabile.

Proprio in questa prospettiva dev'essere probabilmente letto il recente provvedimento giudiziario col quale la Procura della Repubblica di Taranto, su indicazione del GUP del Tribunale della medesima città, ha ordinato lo spegnimento progressivo dell'Altoforno 2 dell'impianto di Taranto.

Ricordiamo che questa vicenda nasce da un evento triste e inaccettabile, da una morte sul lavoro, sulla quale, sia pure indirettamente, ha avuto modo di esprimersi, nel marzo 2018, persino la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 58/2018, ha affermato la incostituzionalità del c.d. « decreto Ilva » (decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, fatto dal Governo Renzi), che consentiva la prosecuzione dell'attività di impresa degli stabilimenti, se di interesse strategico nazionale, nonostante il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori: la Corte ha ritenuto, in particolare, che il suddetto decreto-legge ha privilegiato unicamente le esigenze dell'iniziativa economica e sacrificato completamente la tutela addirittura della vita, oltre che dell'incolumità e della salute dei lavoratori.

Ecco, cose del genere non devono più accadere: logiche aziendali secondo cui si preferisce portare avanti piano industriali irrispettosi delle esigenze di tutela e sicurezza da accordare ai propri dipendenti, impiegati in siti produttivi particolarmente pericolosi per la salute, non sono più tollerabili.

Arcelor-Mittal, sicuramente, ha ereditato una situazione estremamente problematica creata dalla proprietà precedente, della quale è giusto che non risponda, ma adesso è questa società che gestisce, sia pure ancora in affitto, gli stabilimenti produttivi, ed è chiaro quindi che gli impegni assunti contrattualmente (e il riferimento è anche al c.d. « addendum ambientale », così come all'accordo sinda-

cale dello scorso 6 settembre 2018) devono essere rispettati: il Piano ambientale dev'essere attuato puntualmente e secondo le tempistiche prefissate.

Come Governo continueremo ad assicurare, in ogni caso, il massimo dialogo istituzionale con i rappresentanti della società e con le organizzazioni sindacali di categoria, così come avvenuto lo scorso martedì al Ministero dello sviluppo economico, ed è

per questo che confido nel fatto che, a breve, possano maturare quelle condizioni utili per garantire la messa in sicurezza dello stabilimento siderurgico e la salvaguardia dei livelli occupazionali, incluso l'indotto, nel rispetto dei parametri ambientali necessari per tutelare e proteggere, senza se e senza ma, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle persone che in quei territori ci vivono.

ALLEGATO 3

5-02476 Fatuzzo: Aggiornamento dei dati relativi al numero dei beneficiari della Pensione di Cittadinanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere il dato relativo al numero delle pensioni di cittadinanza erogate dall'INPS, il numero delle domande respinte al 30 giugno 2019 e a quanto ammonta l'importo medio mensile liquidato, ripartito per fasce di entità.

Devo in primo luogo ribadire che la legge di bilancio 2019 rappresenta un motivo di grande orgoglio per il Governo da me oggi rappresentato. Per la prima volta, infatti, hanno trovato ingresso nel nostro Paese importanti riforme che garantiranno delle condizioni di vita dignitose alle persone in cerca di occupazione.

Negli ultimi anni una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza in Italia, come in altri paesi occidentali, ha aumentato il divario tra i diversi strati sociali, contribuendo sempre più a ridurre il potere d'acquisto delle fasce più deboli.

La pensione di cittadinanza, così come il reddito di cittadinanza, si inserisce all'interno di questo contesto sociale ed economico.

Laddove il reddito di cittadinanza costituisce la misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, la pensione di cittadinanza rappresenta la « misura di contrasto alla povertà delle persone anziane ».

L'obiettivo di questo Governo è anche quello di apprestare tutele forti alle categorie più deboli, tra le quali senza dubbio possiamo far rientrare le persone anziane. Con la pensione di cittadinanza si vuole restituire la dignità ai nostri anziani, titolari di pensione inferiore alla soglia di povertà.

Contrariamente a quanto affermano i detrattori, la rilevante mole di istanze presentate rappresenta un segnale di successo della misura.

La « Pensione di cittadinanza » (PdC), quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, è rivolta a nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più soggetti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 122 del 2010. La PdC può essere concessa anche nei casi in cui il/i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore al limite indicato.

Si rammenta che la possibilità di presentare domanda per il beneficio PdC si è attivata contemporaneamente a RdC dal 6 marzo 2019, con prime erogazioni ai richiedenti in possesso dei requisiti richiesti dal decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto.

Verificata la presenza dei requisiti per l'accesso al beneficio, il calcolo della PdC avviene secondo i principi definiti nella

stessa norma, all'articolo 3, che tengono conto di diversi elementi (reddito familiare, composizione del nucleo e corrispondente parametro della scala di equivalenza, eventuale locazione o mutuo).

Con riguardo alla specifica richiesta di dati, sul totale di domande RdC/PdC presentate, pari a 1.372.009, l'INPS interpellato sul punto riferisce quanto segue:

domande accolte:

737.159 domande RdC;

102.661 domande PdC.

L'Istituto ha precisato che il beneficio si caratterizza come PdC solo successivamente alla fase di istruzione e accoglimento della domanda; pertanto, le domande con problematiche emerse in fase di verifica dei requisiti (come ad esempio le respinte per superamento della soglia ISEE o del reddito familiare) sono indi-

stinte dal punto di vista della classificazione RdC/PdC:

domande respinte: 376.121;

domande decadute: 8.952;

domande sospese in attesa di documentazione integrativa: 25.908;

domande revocate: 64.

In ordine alle erogazioni PdC, l'Istituto ha segnalato che sono stati disposti 239.896 accrediti per un totale di 49.654.562,01 di euro, riferiti alle mensilità poste in pagamento dal mese di aprile 2019 in relazione alle domande presentate a decorrere dal 6 marzo 2019.

Infine, preciso che l'Istituto ha fornito il dettaglio per fasce di importi riferiti alla sola erogazione di primo accoglimento, come da tabella che rendo disponibile allegandola alla presente risposta.

FASCIA	DOMANDE PDC ACCOLTE	IMPORTO TOTALE
1. IMPORTO 40-50 (*)	15.148	621.749,45
2. IMPORTO 50-100	31.426	2.455.486,96
3. IMPORTO 100-200	21.108	2.953.136,47
4. IMPORTO 200-400	17.579	4.656.299,81
5. IMPORTO 400-780	15.514	9.542.251,69
6. IMPORTO 780+	899	821.829,59
	101.674	21.050.753,97

* L'importo minimo, una volta accolta la domanda, è pari a 40 Euro

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria-Dispositivi medici, del professor Maurizio Sanguinetti, direttore dell'Istituto di Microbiologia – Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio ed Infettivologiche – Fondazione Policlinico Universitario «A. Gemelli» IRCCS, e del professor Francesco Menichetti, docente di Malattie infettive presso l'Università di Pisa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan, concernenti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza ... 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 52

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 58

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55

ALLEGATO 2 (*Emendamenti*) 60

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 57

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti di Confindustria-Dispositivi medici, del professor Maurizio Sanguinetti, direttore dell'Istituto di Microbiologia – Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio ed Infettivologiche – Fondazione Policlinico Universitario «A. Gemelli» IRCCS, e del professor Francesco Menichetti, docente di Malattie infettive presso l'Università di Pisa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan, concernenti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2019. – Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 10.50.

Modifiche al codice della strada.**Nuovo testo unificato C. 24 Brambilla e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere, per le parti di competenza, alla IX Commissione (Trasporti), reca modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Precisa che le norme di competenza della Commissione Affari sociali sono contenute in diverse parti del testo e riguardano soprattutto la tutela delle persone con disabilità. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili e si apre (al comma 1) con la previsione, al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, di sostituire in tutto il codice con le parole: « persone con disabilità » le espressioni sinora utilizzate quali: « invalidi », « persone invalide », « disabili » e « persone disabili ».

Il comma 2 reca una lunga serie di modifiche al codice della strada. Nello specifico, la lettera a) modifica una serie di definizioni contenute nell'articolo 3 del codice. In particolare, al numero 5) si sostituisce la definizione « utenza debole » con « utenza vulnerabile » e si amplia il suo ambito ricomprendendovi anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli, nonché le persone con disabilità.

Con la lettera b) si interviene sull'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice, che elenca i poteri del sindaco relativi alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, aggiungendo la possibilità di riservare spazi di sosta, oltre che nelle

fattispecie attualmente previste, anche ai veicoli con un bambino di età non superiore a due anni munite di contrassegno speciale, denominato « permesso rosa », e ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, muniti del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di attuazione del codice.

Con la lettera d) si modifica l'articolo 39 del codice, che elenca la segnaletica verticale, introducendo tra i segnali di prescrizione che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, una nuova lettera *l-bis*) che prevede altri segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o munite di « permesso rosa ».

La lettera h) interviene sull'articolo 54, comma 1, lettera g), del codice, che reca la definizione di autoveicoli ad uso speciale, consentendo sulle autoambulanze il trasporto di un accompagnatore a condizione che lo permettano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario.

La lettera l) modifica l'articolo 70 del codice della strada, che consente ai comuni di rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Con la modifica apportata viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale nei comuni, che viene previsto solo come servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche. Al riguardo, segnala che il successivo comma 7 dell'articolo 1 prevede che il Ministro della salute stabilisca con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i criteri per l'affidamento degli animali utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza e in servizi pubblici non di linea ad associazioni di protezione animale riconosciute.

Fa presente, quindi, che la lettera m) modifica l'articolo 155, comma 4, del codice, estendendo il limite massimo di

emissione sonora, attualmente previsto per i dispositivi di allarme acustico, anche ai dispositivi di allarme anti-abbandono dei bambini il cui obbligo è stato recentemente previsto dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117.

La lettera *n*), al numero 2), interviene in materia di sanzioni, introducendo un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 158 del codice, aumentando le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle donne in gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni e alle persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi.

La lettera *o*) modifica l'articolo 172 del codice introducendo l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza per i soggetti stomizzati, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante. La successiva lettera *p*), ai numeri 1 e 2, modifica l'articolo 188 del codice prevedendo che, oltre alle strutture di sosta per gli invalidi, gli enti proprietari delle strade siano tenuti ad allestire anche apposite strutture per la circolazione e la sosta delle donne munite di « permesso rosa ». Inoltre, con il numero 3) s'introduce il nuovo comma 3-*bis* con cui si prevede che i veicoli al servizio di persone con disabilità non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. Con la lettera *p*), ai numeri 4 e 5, si aumentano le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 188 per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità.

La lettera *q*) introduce una modifica all'articolo 190 del codice, comma 7, volta a consentire alle macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, di transitare sulle piste ciclopeditoni in caso di necessità.

Con la successiva lettera *s*), al numero 1, si interviene sulla decurtazione dei punti patente disciplinata dall'articolo 126-*bis* del codice, aumentando da 2 a 4 punti la decurtazione in caso di violazione del divieto di sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone

con disabilità nonché in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. La lettera *s*), al numero 2, introduce per le violazioni dell'articolo 188 la decurtazione di 6 o 8 punti della patente rispettivamente per le violazioni del comma 4 (usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità senza avere l'autorizzazione prescritta) e del comma 5 (uso delle strutture pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione).

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede inoltre, al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, che il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli, previsto dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di attuazione del codice, debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda e che il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità (previsto dall'articolo 330, comma 5, del regolamento di attuazione del codice), sia designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

L'articolo 2 interviene con una serie di modifiche finalizzate alla sicurezza stradale. Al comma 1, lettera *a*), si modifica l'articolo 1, che reca i principi generali del codice della strada, prevedendo che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente nella circolazione stradale, rientrino tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

Segnala, poi, che la lettera *h*) del comma 1 modifica l'articolo 173 del codice, introducendo espressamente il divieto di uso di *smartphone*, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Si interviene quindi sulla relativa

disciplina sanzionatoria, aumentando le sanzioni previste nel comma 3-*bis* dell'articolo 173. Il successivo comma 3 dispone al riguardo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provveda, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, ad informare in modo adeguato l'utenza su tali nuovi divieti e sanzioni.

L'articolo 3 reca disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana.

Alla lettera c), numero 1), del comma 1, si modifica l'articolo 23 del codice, in particolare vietando sulle strade e sui veicoli ogni forma di esposizione pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, ovvero discriminatori rispetto all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.

L'articolo 4 contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la mobilità ciclistica. In particolare, alla lettera g), numero 1-bis), del comma 1, si introduce all'articolo 182 il nuovo comma 9-*bis*, che prevede l'obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di veicoli di soccorso. Il comma 1 prevede l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli con targa Croce rossa italiana, dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale previsti dal codice del terzo settore, se impegnati nello svolgimento di attività istituzionali. In ogni caso, tali veicoli devono essere provvisti di apposito contrassegno.

Precisa che quelli appena illustrati sono i principali contenuti del provvedimento in esame per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari sociali, sui quali non può che esprimere un generale, forte

apprezzamento. Ritiene, tuttavia, che nel parere che la Commissione si appresta a deliberare debbano essere inseriti alcuni rilievi riferiti a specifiche parti del testo ovvero all'esigenza di introdurre nel medesimo testo ulteriori disposizioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Rossana BOLDI (Lega), ricordando che nel corso dell'esame delle proposte di legge sui defibrillatori si era convenuto sull'opportunità di eliminare dal testo base il riferimento alla formazione all'utilizzo di tali strumenti all'interno del percorso per il conseguimento della patente di guida presso le autoscuole, manifesta perplessità rispetto al fatto che la proposta di parere formulata dalla relatrice riproponga un'osservazione in tal senso.

Vito DE FILIPPO (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere, evidenziando il lavoro intenso svolto dai deputati appartenenti al suo gruppo nell'ambito della Commissione di merito, che ha consentito di conseguire risultati significativi, a partire dall'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli di soccorso.

Roberto NOVELLI (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia, determinato da una valutazione negativa sull'impianto complessivo del provvedimento, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi in materia di incremento della sicurezza stradale. Tra i numerosi punti critici, richiama l'equiparazione a pubblico ufficiale degli ausiliari del traffico, disposizione che appare peraltro di difficile applicazione, e la possibilità per le biciclette di non rispettare le indicazioni sul senso di marcia previste per gli altri

veicoli. Giudica pericolosa l'adozione di previsioni di questo tipo in un Paese già caratterizzato dallo scarso rispetto delle regole. Esprime una valutazione altrettanto negativa anche sulla previsione di uno spazio avanzato riservato alle biciclette agli incroci e sull'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri in sede di sorpasso di tali veicoli. Tali previsioni, combinate con altre recate dal codice della strada, non possono che rendere assai difficile la circolazione, con un impatto disastroso sulla stessa.

Ritiene, invece, importante la previsione di corsi sull'uso dei defibrillatori nelle autoscuole, oggetto di una delle osservazioni inserite nel parere, segnalando la necessità di una specifica formazione degli istruttori per evitare un approccio basato esclusivamente sulla capacità di rispondere correttamente ad alcune domande senza l'acquisizione delle competenze necessarie.

Silvana NAPPI (M5S) concorda sull'opportunità di prevedere una formazione all'uso dei defibrillatori all'interno delle autoscuole, ricordando che occorre un congruo lasso di tempo per acquisire le necessarie competenze.

Mara LAPIA (M5S) ricorda che la decisione di espungere dal testo elaborato dal Comitato ristretto, nel corso dell'esame delle proposte di legge sull'utilizzo dei defibrillatori, il riferimento alla formazione nelle autoscuole è stata assunta sulla base della considerazione che tale norma avrebbe ricevuto avuto una più opportuna collocazione all'interno del provvedimento recante modifiche al codice della strada.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Lapia, ribadisce che il rilievo concernente l'opportunità di introdurre la formazione all'uso dei defibrillatori nelle autoscuole, e formulato nel parere come osservazione, è volto a offrire uno spunto di riflessione alla Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 11.20.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 18 di martedì 9 luglio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, adottata come testo base dalla Commissione.

Avverte che sono state presentate quattro proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Menga, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte emendative.

Rosa MENGA (M5S), *relatrice*, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Ricorda come il testo in discussione sia stato ampiamente condiviso nel corso dell'esame al Senato.

Entrando nel merito delle singole proposte emendative, segnala che gli emendamenti Carnevali 1.1 e Boldi 1.2 introducono una deroga all'attesa di ventiquattr'ore, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, prima di destinare il corpo del defunto allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. In proposito ricorda che le

circostanze della morte non sono prevedibili e che l'articolo 4 della legge n. 578 del 1993, richiamata in entrambe le proposte emendative, dispone un periodo di osservazione di ventiquattr'ore. Giudicando in ogni caso comprensibile le finalità degli emendamenti in oggetto, invita i presentatori a trasformarli in ordini del giorno da presentare nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul complesso delle proposte emendative da lei presentate e volendo fornire elementi di chiarezza, evidenzia che in caso di approvazione del testo licenziato dal Senato, senza apportarvi alcuna modifica, si perderebbe un'importante occasione di promozione della ricerca scientifica. Precisa di non voler rallentare l'*iter* di approvazione del provvedimento e si dichiara convinta che gli errori commessi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati fatti in buona fede.

Nel rilevare che il comma 2 dell'articolo 4 indica chiaramente anche finalità di ricerca scientifica per l'utilizzo del corpo umano *post mortem*, segnala che l'attuale formulazione di tale articolo riduce le possibilità di condurre ricerche da parte di numerosi centri di eccellenza, in particolare per patologie di estrema gravità e di larga diffusione come quelle degenerative del cervello.

Nel ribadire che la normativa che verrà approvata non sarà facilmente modificabile, invita a superare un approccio che rappresenta un « monocameralismo di fatto ». Rivolge quindi un appello a tutta la Commissione affinché sia trovata una soluzione rispetto alla problematica da lei sollevata.

Rossana BOLDI (Lega), nel riconoscere che il provvedimento in discussione costituisce una continuazione di un lavoro intrapreso già nelle passate legislature e che vi è l'esigenza di agevolare l'utilizzo di

corpi umani per fini didattici, ribadisce che, forse a causa di un fraintendimento nel corso dell'esame al Senato, il testo attuale pone dei problemi rispetto all'utilizzo dei tessuti per la ricerca scientifica. Dichiarata, pertanto, di aver presentato l'emendamento 1.2 per agevolare le indagini, in particolare quelle relative al cervello, per le quali è essenziale agire nelle ore immediatamente successive al decesso, prima dell'insorgere di fenomeni degenerativi troppo rilevanti.

Ribadendo che l'approvazione del testo senza modificazioni rappresenterebbe un'occasione persa per lo sviluppo della ricerca, manifesta disponibilità a ritirare la propria proposta emendativa, richiedendo nello stesso tempo un impegno al rappresentante del Governo per individuare un'adeguata soluzione alla problematica evidenziata, anche attraverso l'accoglimento di uno specifico ordine del giorno. Quanto al problema dei soggetti abilitati alla ricerca, auspica un riconoscimento da parte del Ministero della salute delle strutture attualmente accreditate presso il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, in modo da poter promuovere filoni di ricerca ritenuti essenziali.

Rosa MENGA (M5S), relatrice, ribadisce che gli emendamenti Carnevali 1.1 e Boldi 1.2, al di là di ogni considerazione sull'opportunità di evitare un ulteriore passaggio al Senato, richiederebbero una modifica della legge n. 578 del 1993, che prevede un periodo di osservazione di ventiquattr'ore.

Quanto all'altro tema sollevato, segnala che l'articolo 4 del provvedimento, relativo ai centri di riferimento, è da intendersi valido non solo per le strutture pubbliche ma anche per quelle private accreditate. Ritiene possibile la presentazione di un ordine del giorno relativo a un maggior coordinamento tra MIUR e Ministero della salute per l'accREDITAMENTO delle attività di ricerca, insistendo sulla necessità di poter contare su centri di riferimento che si facciano carico della riconsegna del corpo in condizioni dignitose, non potendo per-

tanto procedere a una sorta di ripartizione dello stesso tra vari istituti di ricerca. Giudica, infine, superfluo il contenuto dell'emendamento Carnevali 6.1.

Per le ragioni più volte evidenziate, connesse al fatto che la proposta di legge in oggetto corrisponde in gran parte a provvedimenti già esaminati nelle precedenti legislature nonché al consenso registratosi sul testo presso l'altro ramo del Parlamento, e anche in considerazione del ristretto numero di emendamenti presentati, auspica che si possano perfezionare le condizioni per il trasferimento della proposta medesima alla sede legislativa.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI, nel ricordare che non è ipotizzabile considerare in maniera indistinta tutti i corpi in ragione della molteplicità delle condizioni in cui si arriva al decesso, ribadisce la necessità di prevedere un soggetto responsabile, da individuarsi nell'anatomopatologo del centro di riferimento. Tale figura deve essere, a suo avviso, l'unica autorizzata ad operare sul corpo, ferma restando la possibilità di fornire ad altre strutture di ricerca campioni di tessuti opportunamente conservati, rispettando le disposizioni di carattere etico.

Rossana BOLDI (Lega) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.2.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che la relatrice sembra non aver colto lo spirito alla base delle proposte emendative da lei presentate e le loro finalità. In ogni caso, ritira i suoi emendamenti 1.1, 4.1 e 6.1, chiedendo al sottosegretario Bartolazzi di

poter avere un'interlocuzione in merito alla predisposizione di ordini del giorno che permettano di conseguire, almeno in parte, gli obiettivi alla base delle proposte emendative presentate.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, avverte che il testo della proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri. Una volta acquisiti questi ultimi, potranno essere verificati i presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.

C. 687 Delrio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il deputato Lepri ha svolto la relazione mentre l'altro relatore, deputato De Martini, si è riservato di intervenire in una seduta successiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice della strada.
Nuovo testo unificato C. 24 Brambilla e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla e abbinate, recante « Modifiche al codice della strada »;

espresso apprezzamento per le numerose norme volte a tutelare le persone più fragili e quelle con disabilità attraverso varie modifiche da apportare al codice della strada quali: la sostituzione di espressioni come « invalidi », « persone invalide », « disabili », con le parole: « persone con disabilità »; la possibilità di riservare spazi di sosta, oltre che nelle fattispecie attualmente previste, anche ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, muniti dello specifico contrassegno; la previsione di segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione finalizzati alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o munite di « permesso rosa »; l'aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle donne in gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni e alle persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi; l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza per i soggetti stomizzati; l'esenzione per i veicoli al servizio di persone con disabilità dalla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento; la previsione per cui il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di

guida dei veicoli debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda; il divieto sulle strade e sui veicoli di ogni forma di pubblicità che proponga messaggi discriminatori rispetto alle abilità fisiche e psichiche; la limitazione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale solo con riferimento al trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche; l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli con targa Croce rossa italiana, dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli altri enti del terzo settore,

evidenziato, in particolare, che:

l'articolo 1, comma 1, lettera c), apporta una modifica all'articolo 7 dell'attuale codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), prevedendo che i comuni, con riferimento alle zone scolastiche, adottino con ordinanza, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali: delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti; delimitare aree pedonali;

a fronte dell'applicazione della suddetta norma, si pone l'esigenza di fare comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

l'articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada, prevede, ai fini del-

l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, che il conducente del veicolo possa essere sottoposto ad accertamenti analitici su campioni di mucosa del cavo orale;

il predetto tipo di accertamento equivale sostanzialmente a una biopsia in quanto è scientificamente riconosciuta che la mucosa sia un tessuto e, pertanto, sarebbe necessario prevedere che gli accertamenti siano compiuti su campioni di fluido salivare;

presso la XII Commissione è in corso di esame il testo unificato di varie proposte di legge, presentate da diversi gruppi parlamentari (C. 181 e abb.), volto a promuovere la diffusione dei defibrillatori esterni (DAE) presso le sedi extra-ospedaliere; in considerazione della rilevanza di questo tema, sarebbe pertanto opportuno introdurre nel testo in oggetto una disposizione volta a prevedere che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate « auto-scuole », e i centri di istruzione automobilistica, introducano, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmo-

nare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 187, comma 2-*bis*, del codice della strada, le parole: « mucosa del cavo orale » siano sostituite dalle seguenti: « fluido salivare »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le delimitazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), facciano comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo in esame una disposizione volta a prevedere che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate « auto-scuole », e i centri di istruzione automobilistica, introducano, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE).

ALLEGATO 2

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di tessuti o singoli organi, senza l'utilizzo del corpo, il prelievo o lo studio può avvenire dopo la constatazione di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.

1. 1. Carnevali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, al fine di non compromettere le finalità di studio, di formazione o di ricerca scientifica, le operazioni di utilizzo o prelievo di singoli organi o tessuti possono essere effettuate in seguito all'accertamento della morte con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.

1. 2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Possono altresì essere individuate, limitatamente al prelievo e studio di singoli organi o di tessuti, altre strutture di ricerca, purché siano tra quelle iscritte all'Anagrafe nazionale ricerche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980.

4. 1. Carnevali.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: consegna aggiungere le seguenti: , salvo i casi di prelievo di singoli organi o tessuti la cui restituzione deve avvenire entro 48 ore.

6. 1. Carnevali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	61
ALLEGATO (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 9.40.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Del Sesto, ha intro-

dotto la discussione. Fa presente inoltre che la relatrice ha predisposto una proposta di parere favorevole, inviata ai commissari per le vie brevi, sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Flavio GASTALDI (Lega) intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'importanza del testo unificato in oggetto, ed in particolare delle disposizioni contenute agli articoli 6 e 7, che sono state oggetto di un esame approfondito presso la Commissione di merito, al quale ha partecipato attivamente. Esprime particolare apprezzamento, specificamente, per l'estensione-disposta dall'articolo 7 – alle macchine agricole d'epoca, del regime di veicolo atipico già previsto dal medesimo articolo per i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca.

Osserva, infatti, che tale equiparazione era particolarmente attesa dal mondo agricolo e risponde a forti esigenze espresse dai territori, nei quali i trattori d'epoca vengono esposti, ad esempio, nei musei, in quanto rappresentativi di tradi-

zioni storiche e della funzione sociale dell'agricoltura. Sottolinea, inoltre, che le macchine agricole d'epoca sono spesso oggetto di raduni organizzati sui territori, che vedono una larga partecipazione dei giovani, come accade in occasione delle dimostrazioni del funzionamento delle macchine utilizzate per la trebbiatura del grano, che sono veri e propri gioielli di ingegneria italiana, e che pertanto costituiscono un importante elemento di avvicinamento delle nuove generazioni alle attività di cura del territorio.

Auspica pertanto che il testo unificato venga approvato in tempi brevi dalla Camera e che in particolare le disposizioni sulle quali si è soffermato non siano oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Preannuncia quindi, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD) preannuncia che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere della relatrice che ha ad oggetto un testo unificato che è frutto anche dell'intenso lavoro svolto dal Partito Democratico nella Commissione di merito.

Entrando nel merito delle disposizioni di interesse per la Commissione, con specifico riferimento all'articolo 6, lettera *c*) n. 3), che definisce i requisiti che le imprese concessionarie autorizzate alle revisioni di cui al comma 8, lettera *b*) dell'articolo 80 del Codice della strada devono possedere, si interroga sull'opportunità di chiarire la portata applicativa del riferimento ai « locali idonei » esprimendo il

dubbio che tale riferimento possa comportare un aggravio per gli imprenditori agricoli.

Marzio LIUNI (Lega) in relazione al dubbio sollevato dalla collega Gadda, osserva che l'attività di revisione dei veicoli, anche agricoli, in quanto diversa dall'attività di manutenzione, può essere svolta soltanto dai soggetti che siano in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, all'esito di un rapido approfondimento della questione sollevata dall'onorevole Gadda, non ravvisa la necessità di richiedere alla Commissione di merito un chiarimento su tale aspetto.

Federico FORNARO (LeU) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dalla relatrice.

Luca DE CARLO (FdI) annuncia che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta comincia alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.05.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante Modifiche al codice della strada (C. 24 e abbinate);

preso atto favorevolmente che l'articolo 6 reca importanti misure per le macchine agricole e che, in particolare, al comma 1, lettera *f*), modifica l'articolo 110 del Codice della strada al fine di consentire l'immatricolazione delle macchine

agricole anche a nome di commercianti nonché – nel rispetto di precise condizioni – a nome di colui che si dichiara proprietario del mezzo e che, al medesimo comma, la lettera *g*) riconosce alle imprese unite in rete che vogliono acquistare insieme macchine agricole, la possibilità di procedere all'immatricolazione delle stesse a nome della rete di impresa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Nuovo testo C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	64
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.45.

**Modifiche al codice della strada.
Nuovo testo C. 24 Brambilla e abb.**
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, preliminarmente osserva che si tratta di un provvedimento corposo, oggetto di esame in sede referente molto articolato e complesso, che apporta al Codice della Strada del 1992 modifiche assai numerose e profonde, rinviando pertanto per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per la Commissione referente e limitandosi quindi ad illustrare l'impianto complessivo del provvedimento. Fa presente che vi sono anzitutto disposizioni che concer-

nono i soggetti vulnerabili, che mirano a proteggere i soggetti particolarmente esposti ai rischi stradali, quali per esempio le persone con disabilità, i minori e gli alunni delle scuole, i pedoni in genere, i feriti a bordo di ambulanze, ed altre categorie similari. A questo proposito ricorda, tra le altre modifiche, la fissazione del limite a 30 km orari per il transito in zone scolastiche. Evidenzia inoltre il rilievo, anche sui mezzi di informazione, delle disposizioni concernenti il divieto di circolazione per i mezzi a trazione animale, i titolari delle cui licenze potranno ottenere la conversione della licenza per carrozze a trazione elettrica o licenze taxi o per noleggio con conducente o per noleggio di auto d'epoca. Rileva che, sempre a tutela di soggetti vulnerabili è previsto l'aumento della decurtazione dei punti patente per chi occupa indebitamente le strutture per i disabili. Osserva che un secondo gruppo di disposizioni inerisce più genericamente alla sicurezza stradale, anche qui con una notevole quantità di novelle al testo del codice della Strada. Sottolinea inoltre l'inserimento della statuizione della responsabilità del conducente del motociclo per il mancato uso del casco di protezione da parte del passeggero quale che ne sia l'età.

Ricorda che è stato aggiunto un comma 7-*bis* all'articolo 172 del codice della Strada che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, prescrive a tutti i veicoli di categoria M2 e M3 adibiti a scuolabus di dotarsi di cinture di sicurezza, precisando che, oltre tale scadenza sarà vietata la circolazione a quei veicoli che ne siano sprovvisti. Osserva che, nel nuovo articolo 173 del codice della Strada viene esplicitato il divieto di uso di dispositivi digitali alla guida, mentre viene introdotta la decurtazione di due punti patente per la sosta indebita negli spazi riservati alla ricarica di veicoli elettrici. A questo riguardo, rileva che il comma 2 dell'articolo 2 interviene sull'applicazione dell'articolo 47 del Codice della strada, prevedendo che tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote (categoria N), di cui al comma 2, lettera c), di tale articolo, siano compresi anche i sistemi per la guida assistita, disponendo il conseguente adeguamento, entro tre mesi, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Rileva che l'articolo 47, comma 2, del codice della strada definisce veicoli di categoria N i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote. Fa presente che le sottocategorie N1, N2 e N3 distinguono all'interno della categoria i veicoli in considerazione della diversa massa massima. Osserva che potrebbe trattarsi di una disposizione problematica, giacché la normativa in tema di allestimento dei veicoli è armonizzata a livello comunitario e simile prescrizione varrebbe solo per i veicoli italiani, con un effetto penalizzante in termini di costi e di competitività rispetto agli altri Stati membri, ai cui veicoli non sarebbe possibile imporre una norma diversa da quella europea. Rileva che un terzo gruppo di disposizioni inerisce alla mobilità urbana ed extraurbana, mentre il quarto gruppo di norme riguarda la mobilità personale e la mobilità ciclistica. Osserva quindi che un quinto insieme di modifiche riguarda la semplificazione e la

trasparenza delle procedure di autorizzazione e di controllo. Evidenzia che, da questo punto di vista appare di rilievo la novità per cui chi ha ottenuto il cosiddetto « foglio rosa » può svolgere la prova pratica di guida non una ma due volte nel caso non superi il primo esame. Sottolinea inoltre il rilievo dell'estensione del regime di circolazione relativo ai veicoli immatricolati nell'Unione europea a quelli immatricolati a San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera e nel Principato di Monaco. Osserva che, in questa sezione della legge sono previste anche modifiche al regime delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, prevedendo, in particolare, il cosiddetto regime della « continuazione »: in pratica, nel caso di violazione plurima di una medesima disposizione del codice perpetrata con una sola azione od omissione si applica la sanzione per una sola violazione aumentata fino al triplo. Sono altresì previste disposizioni sulla notifica delle violazioni e sui relativi ricorsi al prefetto in via telematica. Osserva che all'articolo 6 della proposta di legge in esame sono raggruppate norme in materia di veicoli pesanti e macchine agricole mentre nell'articolo 7 si trova la disciplina di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico. Rileva che l'ottavo gruppo di norme concerne i veicoli di soccorso, prevedendo, in particolare, l'esenzione dal pedaggio autostradale dei veicoli con la targa della Croce Rossa, di quelli adibiti al trasporto e al soccorso sanitario, quelli della Protezione civile nonché quelli appartenenti a reti nazionali di associazioni di volontariato e di altri enti del terzo settore, purché muniti di un apposito contrassegno che attesti lo svolgimento delle attività istituzionali. Sottolinea che l'articolo 8-*bis* della proposta di legge in esame introduce un articolo 12-*bis* al codice della strada, prevedendo il potere dei comuni di conferire agli ausiliari del traffico funzioni di prevenzione e di accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta. Rileva che l'articolo 9, infine, reca le disposizioni di attuazione e finali. Si riserva quindi di

presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento chiede alla relatrice se è in grado di formulare una proposta di parere.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, chiede di sospendere la seduta per dieci minuti per potere svolgere ulteriori verifiche necessarie alla formulazione della proposta di parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 10.05.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, esprime comunque apprezzamento per lo sforzo di individuare nel testo in esame alcune scelte condivise, come in particolare l'attenzione rivolta sulla questione dei veicoli recanti targa di alcuni paesi frontalieri circolanti in Italia. Non ritiene invece condivisibili alcune

scelte effettuate dalla Commissione di merito e stigmatizzate dal suo gruppo anche in quella sede come quelle relative agli ausiliari del traffico.

Flavio DI MURO (Lega) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, esprime particolare apprezzamento per l'inserimento nella proposta di parere di un'osservazione concernente i veicoli recanti targa immatricolati nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano, in Svizzera e nel Principato di Monaco. Osserva che tale questione riguarda molti lavoratori italiani transfrontalieri che rischiano di essere penalizzati in mancanza dell'introduzione di norme conseguenti da parte della Commissione di merito. Sottolinea, infine, l'importanza che una tale questione sia trattata in questa Commissione per il rilievo anche rispetto ai rapporti di tali Stati con l'Unione europea.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada (Nuovo testo C. 24 Brambilla e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 24 Brambilla e abb. recante « Modifiche al codice della strada »;

tenuto conto che, in considerazione delle relazioni particolari tra la Confederazione Elvetica e l'Unione europea, nonché della speciale posizione dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino anche nei confronti dell'Unione europea sembrerebbe opportuno estendere le disposizioni di cui all'articolo 93, comma 1-ter, del codice della strada, anche per i veicoli intestati a imprese costituite in tali Stati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di adottare le disposizioni ritenute necessarie per garantire l'introduzione di misure di facilitazione alla circolazione, sul territorio dello Stato italiano, di veicoli intestati a imprese costituite nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano e in Svizzera, nonché ulteriori misure per garantire il raccordo tra l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del codice della strada, con le altre disposizioni in materia, non espressamente ivi richiamate, in attuazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e in attuazione degli obblighi internazionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa
(*Svolgimento e conclusione*) 68

AVVERTENZA 68

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa.

(*Svolgimento e conclusione*).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al Ministro Costa.

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Dario BOND (FI), Davide GARIGLIO (PD), Ugo PAROLO (Lega), nonché i senatori Fran-

cisco BRUZZONE (L-SP-PSd'Az), Ruggero QUARTO (M5S), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az).

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro Costa e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 24 e abb.

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.

S. 299 e abb.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (XIII e XIV Camera e 9^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

In vista del Consiglio dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca previsto per il 15 luglio 2019 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	20

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	23

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo. Audizione del Presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica, Carlo Jean (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26
---	----

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili.	
Audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare	27
Audizione di rappresentanti del Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari (Federproprietà, Uppi, Confappi e Movimento per la difesa della casa)	27

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizioni nn. 13, 38, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di coordinamento del testo</i>)	34
Sui lavori della Commissione	30
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	31
5-02478 Paita: Utilizzo delle risorse finanziarie per la banda ultra larga	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	36
5-02479 Zanella: Partecipazione del gruppo Atlantia nella nuova società per Alitalia	31
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	37
5-02480 Paolo Nicolò Romano: Collaudo dei lavori per la realizzazione della rete in fibra da parte di Infratel Italia Spa	31
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	38
5-02481 Capitanio: Iniziative in materia di controllo e gestione della diffusione di nuovi sistemi digitali	32
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	39

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
5-02474 Murelli: Situazione occupazionale presso lo stabilimento della Husqvarna Italia S.p.a. di Valmadrera (LC)	43
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-02475 Serracchiani: Ricadute occupazionali sullo stabilimento ex Ilva di Taranto dell'abrogazione dell'immunità penale per gli amministratori della società Arcelor Mittal ...	44
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	47
5-02476 Fatuzzo: Aggiornamento dei dati relativi al numero dei beneficiari della Pensione di Cittadinanza	44
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	49

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria-Dispositivi medici, del professor Maurizio Sanguinetti, direttore dell'Istituto di Microbiologia – Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio ed Infettivologiche – Fondazione Policlinico Universitario «A. Gemelli» IRCCS, e del professor Francesco Menichetti, docente di Malattie infettive presso l'Università di Pisa, nell'ambito della discussione

congiunta delle risoluzioni 7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan, concernenti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza ...	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti <i>post mortem</i> a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	60
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	57
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada. Nuovo testo C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	64
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
AVVERTENZA	68

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0068800